

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVIII

BARI, 13 FEBBRAIO 2007

N. 22



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 1

**Progetto definitivo Acquedotto del Sinni I, II, III lotto. Rilascio attestazione compatibilità paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Società proponente: Acquedotto Pugliese s.p.a.**

Pag. 2543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 2

**Progetto definitivo per adeguamento e normalizzazione alimentazione idrica abitato di Altamura (Ba). Condotta suburbana. Rilascio attestazione compatibilità paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Ditta: Acquedotto Pugliese s.p.a.**

Pag. 2550

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 3

**Nardò (Le) – Piano di lottizzazione convenzionata. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Soggetto proponente: Lezzi Giuseppe, Lezzi Aldo e Vaglio Marina.**

Pag. 2556

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 4

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Giuggianello (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.**

Pag. 2561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 7

**Terlizzi (Ba) – Varianti parziali al Piano Regolatore Generale. Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2005.**

Pag. 2562

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 15

**Conversano (Ba) – Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente. Art. 21 – Zone Artigianali “Db” e art. 22 – Zone Annonarie “Dc”. Approvazione.**

Pag. 2581

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 16

**Bari – Variante al Piano Regolatore Generale vigente ex art. 16 Legge regionale n. 56/80 – variante della destinazione di zona del sito Fibronit. Approvazione.**

Pag. 2587

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 24

**Bari – Variante al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suolo al confine di Valenzano. Approvazione.**

Pag. 2592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 25

**Bari – Variante al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suolo strada Irene. Non approvazione e rinvio degli atti.**

Pag. 2594

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 26

**Giurdignano (Le) – Variante al Piano Regolatore Generale per modifica art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione per il lotto minimo nelle zone agricole E2 e E3. Non approvazione e rinvio degli atti.**

Pag. 2596

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 27

**San Cassiano (Le) – Variante al Piano Regolatore Generale per modifica artt. 6.1 e 7.1 delle Norme Tecniche di Attuazione per il lotto minimo nelle zone agricole E1 e E2. Non approvazione e rinvio degli atti.**

Pag. 2597

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 28

**Specchia (Le) – Variante al Piano Regolatore Generale per modifica art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione per la zona agricola E4. Approvazione con prescrizioni e modifiche.**

Pag. 2599

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 29

**Surano (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per individuazione aree Piano Insediamenti Produttivi. Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2005 e Consiglio Comunale n. 17 del 04/08/2005.**

Pag. 2602

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 1

**Progetto definitivo Acquedotto del Sinni I, II, III lotto. Rilascio attestazione compatibilità paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Società proponente: Acquedotto Pugliese s.p.a.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 4.01 delle NTA del PUTT/P definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti.

Per tali opere, qualora le stesse non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del D.P.C.M. 377/88, del D.P.C.M. 27.12.89 e loro successive modificazioni ed integrazioni), il P.U.T.T./P. prescrive che il relativo progetto sia integrato con uno studio di Impatto Paesaggistico (art. 4.02) e sia sottoposto alla procedura di verifica di compatibilità paesaggistica (art. 5.04) finalizzata all'ottenimento dell'attestazione di compatibilità paesaggistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica, per quanto attiene sia agli aspetti urbanistici che agli aspetti paesaggistici, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi.

**INTERVENTO: Progetto definitivo Acquedotto del Sinni I, II, III lotto.**

**Società proponente: Acquedotto Pugliese**

Con nota prot. N° 23367 del 23/10/2006, acquisita al prot. N° 9073 del 27/10/2006 del Settore Urbanistico Regionale, la ditta in oggetto ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto dell'Acquedotto del Sinni I, II, III lotto finalizzata all'ottenimento dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica:

- Studio d'Impatto Paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P;
- Copia della Determinazione n° 140 del 16/3/2006 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia relativamente alle Procedure di assoggettabilità a V.I.A. dell'intervento in progetto e di valutazione di incidenza ambientale.

Il progetto in parola prevede la realizzazione di tre lotti funzionali dell'Acquedotto del Sinni, con finalità di ottimizzazione dell'alimentazione idrica salentina e di adeguamento della capacità di trasporto idrico agli effettivi fabbisogni potabili.

Le opere in progetto, che prevedono la realizzazione di condotte idriche DN 1200 e DN 1400 e relative opere complementari, interessano i territori dei comuni di Francavilla Fontana, Avetrana, Manduria, Salice Salentino, Nardò, Veglie, Oria, Levrano, Galatone, Erchie.

In particolare, i tre lotti funzionali prevedono:

- I Lotto “Raddoppio del Sifone Leccese Ramo Unico”: costruzione di una condotta in acciaio del DN 1200, di lunghezza pari a circa 23,7 km. che si sviluppa dal Torrino di Monteciminiello (Francavilla Fontana-BR) sino al Serbatoio di S. Paolo (Salice Salentino - LE); tale condotta si svilupperà parallelamente alla condotta esistente, di cui costituisce raddoppio, al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul territorio.
- II Lotto: realizzazione del nuovo serbatoio di S. Paolo, con una capacità di circa 50.000 mc.
- III Lotto - “Raddoppio del Sifone Leccese Ramo Jonico”: realizzazione di una condotta in acciaio del DN 1400 di lunghezza pari a 36,5 km. che si sviluppa dal Serbatoio di S. Paolo al Serbatoio di Seclì (Galatone - LE); anche in questo caso la condotta correrà parallelamente alla condotta esistente.

In merito alle opere in argomento in sede di Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. tenutasi presso gli uffici dell'Assessorato Regionale ai LL.PP., Difesa del Suolo, Risorse naturali - Settore Lavori Pubblici - in data 08.06.2004 e proseguita presso gli stessi uffici in data 15.11.2004, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole del Settore Urbanistico regionale per quanto attiene agli aspetti urbanistici;
- parere favorevole delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.

Si rappresenta inoltre che per tale progetto è stata presentata al competente Assessorato Regionale all'Ambiente apposita "Valutazione d'impatto Ambientale" nonché "Valutazione d'incidenza Ambientale" in quanto parte delle opere di che trattasi ricadono in un'area p.S.I.C.

Con Determinazione n° 140 del 15/3/2006 il Dirigente del Settore Ecologia ha determinato, a seguito dell'istruttoria relativa a tutto il tracciato dell'opera in argomento, di non assoggettare l'intervento a V.I.A. e di rilasciare parere favorevole con prescrizioni relativamente alla procedura di incidenza ambientale.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica le opere in progetto come "Opere di Rilevante Trasformazione" di cui all'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., trattandosi di infrastrutture a rete "comportanti modificazioni permanenti degli elementi strutturanti il territorio".

Le N.T.A. del P. U.T.T./P. prevedono, per tali opere, qualora non siano soggette a V.I.A. come per il caso in oggetto, che siano sottoposte a "Verifica di Compatibilità Paesaggistica" di cui all'art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e pertanto si riscontra la legittimità dell'iter procedurale avviato dal soggetto proponente Acquedotto Pugliese S.p.A. con la richiesta dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica.

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato dalla Ditta in oggetto, si rappresenta che le aree

interessate dall'intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo "B" di valore rilevante, in parte di tipo "C" di valore distinguibile, in parte di tipo "D" di valore relativo, in parte di tipo "E" di valore normale.

La classificazione "E" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico", e i terreni e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore "E" non sono soggetti a tutela diretta dal piano.

La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee..."

- Con riferimento ai sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono " la tutela delle componenti del

paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art. 3.03, va evitato l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto”.

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”

(art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli ATE. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree....”.
- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e culturale” le direttive di tutela prescrivono “ la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica “la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto

in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

La classificazione “D” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche” (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “D”, quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema “assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree...”.
  - Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive

altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dallo Studio di Impatto Paesaggistico trasmesso, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** Le aree interessate dall’intervento risultano marginalmente interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. In particolare le aree d’intervento sono marginalmente interessate dalla presenza di alcuni “cigli di scarpata”, evidenziati sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituiscono un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all’art. 3.09 titolo Ili delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e**

**colturale e della potenzialità faunistica:** Le aree interessate dall'intervento in progetto risultano marginalmente interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale di riferimento, ovvero-

- Il tracciato attraversa l'Oasi di Protezione "Castello di Motunato";
- Il tracciato attraversa le Zone di Ripopolamento e Cattura "Peiti Corda di Lana" e "Vorangini Parlatano", aree protette come identificate e definite dall'art. 3.13.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e per le quali vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.13.3 dell'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.13.4 dell'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- Il tracciato attraversa l'area di pertinenza di una compagine boschiva e di una macchia, come definiti dall'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e per i quali vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.10.3 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.10.4 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** Le aree oggetto di intervento risultano direttamente interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico. In particolare:

- il tracciato intercetta il "Tratturello Martinese", tratturo compreso tra i beni storico-culturali di cui all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e per i quali vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- il tracciato attraversa l'area annessa alla "Masseria Zanzara" e "Masseria Agnano", segnalazioni architettoniche come identificate e definite dall'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e per i quali vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.16.4 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Lo studio di impatto paesaggistico presentato

descrive, oltre che le caratteristiche tecniche delle opere in progetto, anche i prevedibili impatti indotti dalla realizzazione delle stesse sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio nonché individuata, nel contempo, alcune misure di mitigazione e/o di ripristino dello stato dei luoghi ad opere ultimate evidenziano i risultati attesi per effetto delle opere di mitigazioni previste in progetto.

Lo studio presentato motiva l'ammissibilità dell'intervento ovvero la sua compatibilità paesistico-ambientale soprattutto in ragione delle caratteristiche tipologiche dell'intervento (condotte completamente interrate, localizzazione del tracciato parallelo alle condotte esistenti) e delle numerose misure di mitigazione e/o compensazioni previste in progetto finalizzate alla riduzione degli impatti.

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territoriali distinti (A.T.D.) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo III delle NTA del PUTT/P.

Più precisamente, con riferimento al Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico, il tracciato intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di alcuni "cigli di scarpata", nel territorio comunale di Nardò (LE). Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze geo-morfo-idrologiche (Versanti e Crinali) che risulteranno pertanto direttamente e/o indirettamente interessate dalle opere in progetto.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce pertanto deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base sopra citate.

Con riferimento al Sistema copertura botanico -

vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica, il tracciato interferisce con alcune aree sottoposte a vincolo faunistico (Oasi di Protezione "Castello di Motunato", Zone di Ripopolamento e Cattura "Petti Corda di Lana" e "Voragini Parlatano") nonché il tracciato interessa alcune compagini boschive e a macchia site nei Comuni di Levrano (LE) e Nardò (LE), in corrispondenza della Masseria Zanzara.

Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze botanico-vegetazionali (compagini boschive e a macchia) che risulteranno pertanto direttamente e/o indirettamente interessate dalle opere in progetto.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce pertanto deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base sopra citate.

Per quel che riguarda il Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, il tracciato intercetta in più punti (Comuni di Oria e Comune di Manduria) il "Tratturello Martinese" e attraversa l'area annessa alle segnalazioni architettoniche "Masseria Zanzara" e "Masseria Agnano".

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce pertanto deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base sopra citate.

Come in precedenza esplicitato, l'intervento in progetto costituisce opera di competenza regionale: nello studio presentato si rileva in maniera alquanto esplicita, la dimostrazione dell'assoluta necessità e del preminente interesse pubblico delle opere in progetto, che vanno a ottimizzare la risorsa idrica salentina in relazione agli effettivi bisogni potabili, e viene altresì dimostrata la giustezza, dal punto di vista paesaggistico, dell'allocazione del tracciato previsto.

Secondo lo studio presentato il tracciato in progetto, per quanto riguarda la sua allocazione è quello destinato a produrre il minor impatto sull'ambiente e sul paesaggio in quanto va a disporsi parallelamente ad una condotta esistente - di cui costituisce raddoppio - ovvero si colloca in un contesto già parzialmente compromesso e pertanto non presenta sostanzialmente alternative localizzative.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola pur interessando, solo in una parte del tracciato, alcuni elementi paesaggistici strutturanti (cigli di scarpata, oasi di protezione, aree boscate e a macchia, tratturo, segnalazioni architettoniche), risulta in linea di massima ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per le caratteristiche tipologiche le opere in progetto, che prevedono la realizzazione di condotte completamente interrato, non comportano complessivamente impatti irreversibili e quindi serio pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Quanto sopra in considerazione dei materiali e delle tecnologie utilizzate nella fase di realizzazione delle opere e soprattutto delle misure di mitigazione e/o compensazione previste nello studio di impatto paesaggistico presentato.

in considerazione delle misure di mitigazione e compensazione previste dallo Studio di Impatto Paesaggistico, la qualità paesaggistica dell'ambito territoriale interessato dalle opere in progetto risulterà, ad opere ultimate, in linea di massima invariata anche in virtù delle misure di mitigazione adottate dalla soluzione progettuale che prevede, ad opere ultimate, il totale ripristino dello stato dei luoghi.

In relazione all'attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche in considerazione dell'interesse pubblico che le opere in progetto rivestono.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si

ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico:

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico: Nelle aree interessate dai "cigli di scarpata" (territorio comunale di Nardò), siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale, ed in particolare alle compagini boschive e a macchia ricadenti nel territorio del Comune di Leverano e Veglie: sia opportunamente verificata in sede di progettazione esecutiva, la possibilità di procedere all'individuazione di un tracciato alternativo che non interessi direttamente le predette compagini boschive esistenti. Qualora la possibilità dell'individuazione di un tracciato alternativo sia motivatamente preclusa per ragioni di carattere tecnico l'attraversamento delle predette aree boscate dovrà comunque avvenire lungo sentieri esistenti e/o radure ovvero con disposizione planimetrica del tracciato tale da non compromettere la vegetazione naturale di pregio esistente.

Nelle aree boscate i soggetti arborei di pregio oggetto di eventuale danneggiamento dovranno

comunque essere successivamente reimpiantati nella stessa area d'intervento ovvero implementati mediante la messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della stessa flora presente in loco da impiantarsi in misura doppia rispetto al numero dei soggetti arborei oggetto di danneggiamento.

Nell'attraversamento delle aree boscate non si dovrà procedere alla realizzazione di alcuna pista di servizio e/o di altre opere complementari (aree di stoccaggio, accessi ecc) e la fascia di lavoro dovrà essere contenuta in termini dimensionali, al minimo indispensabile.

Le piazzole di accatastamento delle tubazioni dovranno essere posizionate all'esterno dell'area di pertinenza delle compagini boschive ovvero in aree del tutto prive di vegetazione di pregio.

Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino vegetazionale individuate nello studio di impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.

In sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti storico-culturali: Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.).

Con riferimento ai muri a secco questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Per le aree sottoposte a vincolo archeologico e/o aree di interesse archeologico, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito il parere della competenza Soprintendenza Archeologica.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza dei Comuni per i quali le opere in questione risultano in deroga al P.U.T.T./P. (si fa specificatamente riferimento al parere ex art. 5.07 punto 3.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e ciò prima della autorizzazione alla realizzazione delle opere).

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

Di RILASCIARE alla Società richiedente ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. per la “Realizzazione dell'Acquedotto del Sinni I, II, III lotto”, l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessate dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 2

**Progetto definitivo per adeguamento e normalizzazione alimentazione idrica abitato di Altamura (Ba). Condotta suburbana. Rilascio attestazione compatibilità paesaggistica art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Ditta: Acquedotto Pugliese s.p.a.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 4.01 delle NTA del PUTT/P definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio

determinata da assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti.

Per tali opere, qualora le stesse non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del D.P.C.M. 377/88, del D.P.C.M. 27.12.89 e loro successive modificazioni ed integrazioni), il P.U.T.T./P. prescrive che il relativo progetto sia integrato con uno studio di Impatto Paesaggistico (art. 4.02) e sia sottoposto alla procedura di verifica di compatibilità paesaggistica (art. 5.04) finalizzata all'ottenimento dell'attestazione di compatibilità paesaggistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica, per quanto attiene sia agli aspetti urbanistici che agli aspetti paesaggistici, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi.

**INTERVENTO: Progetto definitivo per l'adeguamento e la normalizzazione dell'alimentazione idrica dell'abitato di Altamura. Condotta suburbana.**

**Società proponente: Acquedotto Pugliese**

Con nota prot. N° 8755 del 10/08/2006, acquisita al prot. N° 7861 del 19/09/2006 del Settore Urbanistico Regionale, la ditta in oggetto ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto della condotta suburbana ricadente nel territorio comunale di Altamura (BA), finalizzata all'ottenimento dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica:

- Studio d'Impatto Paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P;

Il progetto in parola prevede la realizzazione della nuova condotta idrica suburbana a servizio dell'abitato di Altamura: la condotta, realizzata in acciaio DN 800/900, ha origine nel serbatoio di Murgia Sgolgore ed il suo tracciato, parallelo alla vecchia strada che collega Altamura a Cassano delle Murge, ricalca quello delle esistenti condotte del DN500 e DN 300.

Le opere previste in progetto sono così sintetizzate:

- Condotta di acciaio di qualità Fe 510 classe C (UNI 6363) del DN 800/900 di lunghezza pari a 9569,66 m.;
- Impianto di protezione catodica a corrente impressa;
- Sistema di telecontrollo;
- Nuova O.D.U. e relativo piazzale di servizio;
- N° 8 pozzetti di scarico e n° 7 pozzetti di sfiato;
- N° 2 attraversamenti in corrispondenza della ferrovia Rocchetta S. Antonio - Gioia del Colle e della S.S.96 (tecnica dello spingitubo)

Per tale progetto è stata presentata al competente Assessorato Regionale all'Ambiente appositamente "Valutazione d'incidenza Ambientale" in quanto le opere di che trattasi ricadono nell'area S.I.C. "Murgia Alta".

Con nota prot. N° 399 del 17/1/2006 il Dirigente del Settore Ecologia ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni relativamente alla valutazione di incidenza ambientale.

Si rappresenta altresì che parte del tracciato in progetto, ed in particolare il tratto iniziale, ricade all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Con nota prot. N° 406 del 11/5/2006 il direttore del Parco ha rilasciato al Comune di Altamura l'autorizzazione ex D.P.R. 10 marzo 2004 per i lavori in oggetto.

Per quanto attiene agli aspetti urbanistici il progetto definitivo della nuova condotta idrica suburbana è stato adottato, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. n° 327/2001, dal Consiglio Comunale di Altamura con Deliberazione n° 11 del 6/6/2005.

Si specifica che in merito alla variante urbanistica, che l'intervento in progetto comunque comporta, non è prevista l'acquisizione del parere regionale in ordine agli aspetti urbanistici in forza delle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. 22/2/2005 n° 3.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica le opere in progetto come “Opere di Rilevante Trasformazione” di cui all’art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., trattandosi di infrastrutture a rete “comportanti modificazioni permanenti degli elementi strutturanti il territorio”.

Le N.T.A. del P.U.T.T./P. prevedono, per tali opere, qualora non siano soggette a V.I.A. come per il caso in oggetto, che siano sottoposte a “Verifica di Compatibilità Paesaggistica” di cui all’art. 4.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e pertanto si riscontra la legittimità dell’iter procedurale avviato dal soggetto proponente Acquedotto Pugliese con la richiesta dell’Attestazione di Compatibilità Paesaggistica.

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall’intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato dalla Ditta in oggetto, si rappresenta che parte delle aree interessate dall’intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi di tipo “C” di valore distinguibile.

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o

di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico, d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree....”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale e la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dallo Studio di Impatto Paesaggistico trasmesso, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** Le aree interessate dall'intervento risultano marginalmente interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

In particolare le aree d'intervento sono marginalmente interessate dalla presenza di alcuni "cigli di scarpata", evidenziati sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituiscono un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.09 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** Le aree d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risultano interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale. Si rappresenta comunque che le aree oggetto di intervento rientrano nell'area p.S.I.C. "Alta Murgia" e nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** Le aree oggetto di intervento risultano direttamente interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico. In particolare:

- il tracciato attraversa la Zona archeologica sita a ridosso del centro urbano "Mura Megalitiche", per la quale vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Entrando nel merito della valutazione dell'intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa e della cartografia tematica del P.U.T.T./P., si rappresenta che le opere in progetto risultano interessare direttamente alcune aree caratterizzate dalla presenza di ambiti territo-

riali distinti (A.T.D.) dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati nelle relative tavole tematiche del PUTT/P e definiti dal titolo III delle NTA del PUTT/P.

Più precisamente, con riferimento al Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico, il tracciato, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di alcuni "cigli di scarpata". Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze geomorfologiche (Versanti e Crinali) che risulteranno pertanto direttamente e/o indirettamente interessate dalle opere in progetto.

Si rappresenta che relativamente ai tratti che ricadono all'interno dell'area di pertinenza e all'area annessa ai predetti "cigli di scarpata", si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.09.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4 dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento costituisce pertanto deroga al regime di tutela ed alle prescrizioni di base sopra citate.

Per quel che riguarda il Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa, il tracciato attraversa, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., la Zona Archeologica "Mura Megalitiche".

Ciò stante l'intervento in progetto comporta, esclusivamente nei tratti sopra menzionati, la modificazione di alcuni elementi strutturanti l'attuale assetto paesaggistico ed in particolare di alcune emergenze storico-culturali che risulteranno pertanto direttamente e/o indirettamente interessate dalle opere in progetto.

Si rappresenta altresì che relativamente al tratto di condotta che ricade all'interno dell'area di perti-

nenza della zona archeologica "Mura megalitiche" si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per le considerazioni e motivazioni in precedenza riportate, l'intervento in progetto, pur costituendo deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ovvero opera di rilevante trasformazione, ai sensi dell'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresenta comunque opera di preminente interesse pubblico in quanto finalizzata all'ottimizzazione della distribuzione della risorsa idrica dell'abitato di Altamura.

In merito al progetto in argomento si è già espresso favorevolmente il Consiglio Comunale di Altamura con Delibera n° 11 del 6/6/2005.

Dallo studio presentato non si rileva una valutazione comparata dell'impatto paesaggistico dell'intervento in progetto con possibili tracciati alternativi né si rileva l'adozione di particolari misure di mitigazione e/o compensazione dagli impatti con particolare riferimento alla componente ambientale "paesaggio".

Si evidenzia comunque che il tracciato in progetto, per motivazioni di carattere tecnico ed espropriativo, si sviluppa in gran parte parallelamente ad una condotta già esistente e pertanto non presenta sostanzialmente alternative localizzative.

Premesso quanto sopra si ritiene che l'intervento in parola pur interessando, solo in una parte del tracciato, alcuni elementi paesaggistici strutturanti (cigli di scarpata, area archeologica), risulta comunque in linea di massima ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per le sue caratteristiche tipologiche (realizzazione di condotte completamente interrato) non comporta complessivamente impatti irreversibili e quindi serio pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Anche le opere complementari fuori terra previste in progetto (nuova O.D.U.) avendo un'altezza contenuta ( $h = 5,00$  mt) non realizzano alcun impatto visivo significativo sul contesto paesaggistico di riferimento.

L'impatto paesaggistico delle opere risulta non rilevante anche in considerazione delle tecnologie utilizzate nella fase di realizzazione delle opere e dal previsto ripristino dello stato dei luoghi ad opere ultimate.

Le opere in progetto per le loro caratteristiche tipologiche (condotte interrato) non andranno in sintesi a modificare significativamente ed in maniera irreversibile le caratteristiche morfologiche e la stessa configurazione paesaggistica dei siti interessati producendo, conseguentemente, un esito finale che, soprattutto alla luce degli interventi di mitigazione previsti (ripristino dello stato dei luoghi), non modificherà in maniera significativa gli attuali livelli di qualità paesaggistica dei luoghi interessati.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'attestazione di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche in considerazione dell'interesse pubblico che le opere in progetto rivestono.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesistico-ambientale di riferimento si ritiene necessario prescrivere le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti che dovranno in ogni caso essere eseguite:

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico : con particolare riferimento ai "cigli di scarpata" che saranno interessati dall'intervento, siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco e, per la parte eccedente, allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- I soggetti arborei di pregio eventualmente interessati direttamente dalle opere in progetto potranno essere espantati e successivamente reimpiantati nella stessa area d'intervento ovvero implementati mediante la messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale e/o della vegetazione naturale potenziale dell'ambito di intervento.
- Le piazzole di accatastamento delle tubazioni dovranno essere posizionate in aree del tutto prive di vegetazione di pregio.
- Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, idonee misure di ripristino vegetazionale e/o dovrà comunque essere agevolata, nelle aree espropriate, l'evoluzione naturale della vegetazione. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanicovegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.
- In sede di esecuzione dei lavori siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le albera-

ture stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento alle componenti storico-culturali:

- Per quanto attiene agli interventi ricadenti nell'area archeologica individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. ("Mura megalitiche") si prescrive che, prima dell'inizio dei lavori, sia data comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici al fine di verificare l'eventuale presenza nell'area di intervento di resti di interesse archeologico o paleontologico.
- Quanto sopra fermo restando che, qualora durante gli scavi che interesseranno l'intero tracciato dovessero aver luogo rinvenimenti, dovranno comunque essere immediatamente sospesi i lavori dando contestualmente comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.
- Siano inoltre opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.).
- In particolare con riferimento ai muri a secco, questi ultimi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

In quanto l'intervento in progetto costituisce opera di competenza comunale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 22/2/2005 n° 3, il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale (specificatamente riferiti al parere ex art. 5.07 punto 3.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e ciò prima della autorizzazione alla realizzazione delle opere).

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI RILASCIARE società richiedente ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. per la “Realizzazione della condotta suburbana di Altamura”, l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessate dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 3**

**Nardò (Le) – Piano di lottizzazione convenzionata. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio. Soggetto proponente: Lezzi Giuseppe, Lezzi Aldo e Vaglio Marina.**

L'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'U.O.P. di Lecce e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati j piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di NARDO' (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o esteso/i interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**SOGGETTO PROPONENTE: LEUZZI Giuseppe, LEUZZI Aldo e Vaglio Marina.**

**INTERVENTO: Piano di lottizzazione convenzionata adottato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 16.12.05**

Con nota acquisita al prot. N° 1358 del Settore Urbanistico Regionale in data 15.02.06, Il Comune di NARDO' (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione convenzionata del comparto n. 63 ed alla successiva corrispondenza intercorsa a riguardo. Considerato che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L.S. n. 1497/39, sul Piano di Lottizzazione stesso ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/80, il C.U.R. ha espresso parere favorevole con prescrizioni n. 24/2006, nella seduta del 12.10.06; a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regolamento interno, il C.U.R. ha trasmesso al Settore Urbanistico Regionale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, una copia conforme del citato parere n. 24/2006, unitamente agli elaborati tecnici visti ed agli atti amministrativi.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- ALL. A Documentazione fotografica con indicazione dei punti di presa;
- ALL. B Pino quotato di fatto e di progetto;
- ALL. B/bis Profili longitudinali;
- ALL. C Alberature esistenti e di progetto,
- ALL. D Relazione tecnica di compatibilità PUTT,
- TAV. 1 Inquadramento urbanistico,
- TAV. 2 Rappresentazione del P.L.C. su catastale;
- TAV. 3 Lottizzazione planovolumetrica;
- TAV. 4 Viabilità di progetto e parcheggi-sezioni stradali tipo;
- TAV. 5 Progetti schematici dei servizi tecnologici;
- TAV. 6 Tipologie edilizie-sezioni-profili;
- TAV. 7 Relazione tecnica illustrativa;
- TAV. 8 Norme tecniche di attuazione;
- TAV. 9 Schema di convenzione;
- TAV. 10 Planimetria standard urbanistici.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione convenzionata, ricade su un'area tipizzata dal PRG quale "Zona C6 - attività turistiche residenziali di espansione" e F15 "Verde sportivo di quartiere" individuata in catasto al FG. N° 128 p.lle n. 831, 829, 671, 666.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superf. territoriale	mq 25.200
- Superf. Fondiaria lotti edificabili	mq 9.836
- Superf. Per verde sportivo F15	mq. 4.800
- Superf. per parcheggi pubblici	mq. 420
- Superf. Parco pubblico F34	mq. 4.480
- Superf. Strade e marciapiedi	mq. 8.100
- Indice fabbricabilità fondiaria	mc./mq. 0,9
- Rapporto di copertura	mq./mq. 0,25
- Altezza massima edificio	ml. 7,50
- Numero max piani fuori terra	n. 2
- Distanza minima dai confini	ml. 5,00
- Arretramento stradale	ml. 6,00

**DATI PLANOVOLUMETRICI:**

- volume di progetto mc. 8.850,48 di cui per la residenza mc. 7.524 e per servizi annessi mc. 1.328
- superf. Coperta mq. 1.701,52

- altezza max	m 1.6,50
- abitanti da inserire	n. 147
- urbanizzazioni secondarie	mq. 3.122

La restante area di mq. 3.256 della F15 è destinata ad attrezzatura sportiva privata.

Il progetto d'intervento individua otto lotti edificabili di cui sette destinati alle residenze con tipologia case duplex ed uno destinato ai servizi. L'area F15, comprende n. 2 campetti polifunzionali dotati di spogliatoi e servizi igienici, di cui uno da cedere gratuitamente al Comune e l'altro privato.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, pur non sussistendo "la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una Significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di NARDO' (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.,

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello In specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi della L.S. n. 1497/39.

Inoltre dalla documentazione presentata, in particolare quella fotografica, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni destinati a seminativo, con andamento planimetrico pianeggiante e privo di edificazione.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta individuato tra la strada di P.R.G. e da zona tipizzata E1 "agricola" e non presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del PUTT/P., e al di fuori del vincolo paesaggistico ex L.S. 1497/39.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle NTA del PUTT/P, quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere di progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela) non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD. secondo le disposizioni dell'art. 11.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti - pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque com-

porta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata la quale prevede la realizzazione di abitazioni bifamiliari con annesso giardino, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano già alquanto antropizzati (viabilità urbana ed extraurbana - diffusa edificazione) ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, recependo altresì le prescrizioni imposte dai CUR nel suddetto parere n. 24/2006:

- Le recinzioni dovranno essere realizzate con muretti in pietrame a secco di altezza contenuta, con bordura vegetale di essenze mediterranee;
- Sul perimetro dei lotti e nelle aree destinate a verde in generale, dovranno essere messe a dimora essenze vegetali mediterranee;
- In sede esecutiva siano limitati al minimo indispensabile indicato dalle previsioni di piano gli scavi e gli altri movimenti di terra (sbancamenti,

sterri, riporti) ai fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nei contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento; gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano tempestivamente allontanati e depositati a pubblica discarica.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali.
- Per la realizzazione delle finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dai Dirigente del Settore,

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

Di RILASCIARE alla Ditta LEUZZI Giuseppe ed altri, relativamente al piano di lottizzazione convenzionata ricadente nel territorio del Comune di Nardo' (LE), il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo li art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 4

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Giuggianello (Le). Esercizio finanziario 2005 – Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa

Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Giuggianello veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Giuggianello con nota n. 393/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2126 del 28.12.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG, in quanto, al fine di contenere la spesa ha ritenuto di affidare all'Ufficio Tecnico Comunale la redazione del nuovo Piano, e che a causa del sovraccarico di lavoro e la ristrettezza dell'organico non è possibile completare l'iter per la presentazione del progetto.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Giuggianello per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

Di CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Giuggianello la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 gennaio 2007, n. 7

**Terlizzi (Ba) – Varianti parziali al Piano Regolatore Generale. Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2005.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio,

Prof. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente d'Ufficio f.f. e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Terlizzi, dotato di P.R.G. e R.E. vigenti, adeguati ai contenuti della l.r. n. 56/1980, con delibera di C.C. n. 6 in data 17.02.2005 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, le varianti parziali al P.R.G. consistenti in varianti delle norme tecniche di esecuzione e di regolamento edilizio.

Le suddette “varianti parziali” alle Norme Tecniche di Esecuzione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio - ovvero varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano - rientrano tra i provvedimenti ritenuti urgenti e improrogabili dall'Amm.ne Com.le di Terlizzi: tale urgenza scaturisce dalla circostanza che le previsioni del P.R.G. decadono nel 2008 e che a far data dal 30.09.2005 vengono a decadere i vincoli quinquennali preordinati all'espropriazione.

Con Delibera di G.C. n° 279 del 25.11.2004, l'A.C. ha approvato gli indirizzi convenzionali per la redazione delle Varianti Parziali al P.R.G., incaricando il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e OO.PP., ing. Gennaro Casciello di predisporre tutti gli atti finalizzati al raggiungimento di tali obiettivi.

In data 16.12.2004 prot. 30620 il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e OO.PP. ha trasmesso, per l'esame del Consiglio Comunale di Terlizzi, i seguenti elaborati costituenti le “Varianti Parziali” al P.R.G.:

- Relazione;
- Varianti parziali alle N.T.E. del P.R.G. e Regolamento Edilizio.

Per le “Varianti Parziali” così come riportate negli elaborati redatti dall'ing. Gennaro Casciello, secondo, quanto premesso nella delibera di adozione:

- E' stato espresso parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica nelle sedute del 28.01.2005, 02.02.2005, 16.02.2005;

- Non è stato acquisito il parere del competente Ufficio Tecnico Regionale ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e s.m.i., "considerato che trattasi di varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del P.R.G.";
- Non è stato acquisito il "parere sanitario" ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, per le stesse motivazioni di cui al precedente punto;
- Non è stato acquisito il "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto trattasi di varianti che "non prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore del territorio e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico"

La predetta Delibera di adozione delle varianti parziali, unitamente agli allegati elaborati tecnici, è stata pubblicata a norma di legge (art. 16 della l.r. n. 56/80) ed avverso la stessa sono state prodotte n. 3 osservazioni e/o opposizioni, alle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con delibera di C.C. n° 36 del 04.07.2005,

Entrando nel merito specifico delle "Varianti Parziali al P.R.G." in esame, si evidenzia che le stesse consistono nelle modifiche alle N.T.E. del piano (comma B) e al Regolamento Edilizio (comma C), che di seguito si riportano testualmente, deducendole dalla Relazione redatta dall'ing. Gennaro Casciello:

#### **B) VARIANTI PARZIALI ALLE N.T.E. DEL P.R.G.**

Gli articoli delle Norme Tecniche di Esecuzione, oggetto di variante, sono:

##### **1) Art. 2.3: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE A SCALA DELLA RESIDENZA.**

- Alla lettera a. Aree per attrezzature prescolari e per la scuola dell'obbligo (zone territoriali omogenee G1), nella Tabella per "Scuola Elementare" è stato aggiunto il "Numero di piani (Np), in quanto per errore era stato omissso nel testo approvato;
- Alla lettera b.1. Aree per attrezzature civili, 30 comma, le parole "non superiore a 9 anni",

sono state sostituite con "non superiore a 90 anni", in quanto per errore era stato indicato "9 anni" nel testo approvato.

##### **2) Art. 2.6: FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO ED AREE DI ARREDO STRADALE.**

- Si aggiungono ulteriori 3 commi e precisamente che le fasce di rispetto stradale previste in PRG si applicheranno dopo la classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2, del D.Leg.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.; mentre le fasce di rispetto stradale per la nuova viabilità di PRG si applicheranno dopo la realizzazione delle opere e comunque, dopo la classificazione delle strade stesse.

Fino all'adozione di tali provvedimenti si applicheranno le disposizioni di cui al DM 1-4-1968 n. 1404, giusto quanto stabilito dall'art. 147 del D.Leg.vo 360/1993.

##### **3) Art. 2.9: AREE PER IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI ESISTENTI**

- Nelle tabelle delle Zone De1 e De2, la distanza dai confini (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero indipendentemente se esistano o meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

##### **4) Art. 2.11: AREE PER IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E PER IL TERZIARIO DI NUOVO INSEDIAMENTO.**

- Nelle tabelle delle zone di cui alla lettera a) e b), la distanza dai confini minima (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

##### **5) Art. 2.12: INSEDIAMENTO SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE.**

- Nella tabella la distanza dai confini minima (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o

meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

**6) Art. 2.13: AREE PRODUTTIVE AGRICOLE - GENERALITA'.**

- In tale articolo è stato specificato che le costruzioni "produttive ed abitative, ma a titolo gratuito "vanno ammesse esclusivamente per soddisfare necessità della produzione agricola";
  - Nello stesso articolo è stato inserito il seguente ulteriore comma "Nelle zone agricole sono ammesse nuove costruzioni abitative a titolo oneroso, ad eccezione delle aree sottoposte a vincoli legislativi, sia nazionali che regionali" Tale modifica è consentita dallo stesso art.9 della Legge Regionale n. 6/79 e successive modificazioni ed integrazioni, considerato che il P.P.A. è stato sospeso dall'Amministrazione Comunale in applicazione della stessa Legge Regionale n. 20/2001.
- L'abusivismo ha interessato prevalentemente la Zona Agricola del vigente P.R.G. ed una regolamentazione più ampia, ma sempre nel rispetto degli indici urbanistici approvati, consentirebbe un migliore governo ed ordinato sviluppo di tale parte del territorio, sempre più interessato da discariche abusive ed in stato di particolare degrado.

**7) Art. 2.14: ZONE E:NUOVE COSTRUZIONI - EDIFICI RURALI AD USO ABITATIVO.**

- In tale articolo è stato specificato che per i soli edifici rurali, a titolo gratuito, e destinati esclusivamente alla residenza valgono le prescrizioni di cui alla lettera g) dell'art. 51 della Legge Regionale n. 56/80: mentre per gli edifici rurali da realizzare a titolo oneroso, e destinati alla residenza occorre rispettare i soli indici urbanistici.
- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini (Dc), ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

**8) Art. 2.15: ZONE E: NUOVE COSTRUZIONI -ANNESSI AGRICOLI.**

- Nella tabella allegata è stato modificata la distanza dai confini minima (Dc) prevista per gli "annessi agricoli", ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

**9) Art. 2.16: ZONE E: NUOVE COSTRUZIONI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.**

- In tale articolo la parola "concessione edilizia" è stata sostituita con "permesso di costruire", giusto quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001.
- In tale articolo è stato specificato che il "permesso di costruire" per le residenze a titolo oneroso, viene rilasciato al solo proprietario dell'area che esprime la relativa volumetria e solamente nella ipotesi di nuove costruzioni, sempre a titolo oneroso, è consentito l'asservimento anche di terreni confinanti, pur se di altra proprietà, a favore del manufatto a realizzarsi.
- In tale articolo è stato specificato, che i permessi di costruire, sia a titolo oneroso che gratuito, sono subordinati alla, trascrizione di regolare atto di asservimento dell'area che ha, espresso la relativa volumetria, precisando che per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del PRG e realizzati dopo l'entrata in vigore della "legge ponte" il vincolo di inedificabilità si estende di fatto su tutte le aree contigue e non contigue di proprietà della stessa ditta fino a raggiungere il valore degli indici urbanistici. Ovvero, nella ipotesi di "permesso di costruire a titolo oneroso", se sull'area, oggetto dell'intervento, esiste un edificio, la cui costruzione è successiva alla legge 765/67, il vincolo di inedificabilità si estende a quella parte dell'area che esprime la volumetria esistente in base agli indici urbanistici vigenti; mentre, nella ipotesi di "permesso a costruire a titolo gratuito" se sull'area, oggetto dell'intervento, esiste un edificio, la cui costruzione è successiva alla legge 765/67, il vincolo di inedificabilità si estende non solamente alla sola area su cui insiste il fabbricato, bensì anche a quella parte dell'area accorpata, di proprietà della stessa ditta, che esprime la volumetria esistente in base agli indici urbanistici vigenti.

**10) Art. 2.17: ZONA E: VERDE AGRICOLO SPECIALE - SERRE**

- Il 1° comma viene sostituito dal seguente: "Per la realizzazione delle serre si applica quanto disposto dalla L.R. 11-9-1986 n. 19, così come modificata dall'art. 59 della L.R. 12-1-2005 n. 1;

- Il 3° comma viene così sostituito: “Le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e di sistemi di ancoraggi”;
- Al 4° comma viene stabilita un'altezza massima al colmo di mt. 10,00 se le serre sono a falda;
- Al 6° comma di tale articolo la parola “autorizzazione” è stata sostituita con “D.I.A.”, ovvero per le “sole serre di tipo stagionale” è consentita la realizzazione con D.I.A.
- Al 7° comma le parole “della concessione edilizia non onerosa” sono sostituite dalle parole “del permesso di costruire non oneroso”.
- Nella tabella allegata alla distanza minima dai confini e distanza minima dalla strada viene aggiunto “o comunque non inferiore a quella prevista per la piantagione degli alberi”, giusto quanto stabilito dalla legge regionale 12-1-2005 n. 1, art. 59.
- Nella tabella allegata è stata sostituita la distanza tra i fabbricati con distanza minima dai fabbricati destinati a civile abitazione ed è stata fissata tale distanza minima a ml 6,00, nel rispetto della Legge Regionale 11-9-1986 n. 19, art. 4 e successive modificazioni.
- Vengono aggiunte le seguenti annotazioni: “I muri di sostegno e di contenimento non devono superare l'altezza di m 3,00. Nel progetto sia prevista la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto.

**11) Art. 2.18: ZONE E: ATTIVITA' AGRITURISTICHE.**

- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini minima, ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

**12) Art. 2.20: ZONE E1: DI INTERESSE PER LA SALVAGUARDIA PAESISTICA, AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, MONUMENTALE.**

- Al comma 4 di tale articolo è stato aggiunto che per gli interventi di ripristino del “muretti a secco” o “pagliai” deve essere richiesto per-

messo di costruire non oneroso o presentare regolare D.I.A.

- E' stato specificato che i beni localizzati nel territorio urbano sono quelli ricadenti all'interno di maglie od aree previste come edificabili dal P.R.G; mentre per i beni localizzati nel territorio extra-urbano, sono da intendersi quelli ricadenti all'esterno di maglie od aree previste come edificabili dal P.R.G.

**13) Art. 2.25: AREA DI COMPLETAMENTO B1.**

- Nella tabella allegata è stato modificato il rapporto di copertura (da 52% a 70%), in considerazione che nel caso di “nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni” ed in rapporto alla forma del lotto edificabile e reale stato dei luoghi, si garantisce una maggiore flessibilità nella progettazione, al fine di inserire il nuovo fabbricato nel tessuto edilizio esistente. D'altronde l'utilizzo del 20% della superficie del lotto, da destinare a “verde condominiale”, consente di avere a disposizione l'ulteriore 10% della superficie del lotto stesso.
- Nella ipotesi “di sopraelevazioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G.”, non necessariamente si deve rispettare tale rapporto massimo di copertura, al fine di consentire un migliore adeguamento sismico del fabbricato stesso, fermo restando il rispetto degli ulteriori indici urbanistici.
- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini (Qc), nel senso di consentire: nuove costruzioni. Ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sul confine stesso, alla data di entrata in vigore del P.R.G., data la estrema frammentarietà e piccole dimensioni dei lotti edificabili.
- All'articolo è stato aggiunto ulteriore comma e cioè la possibilità di effettuare Interventi di ristrutturazione edilizia”, ossia di demolizione e ricostruzione di fabbricati, esistenti o meno alla data di entrata in vigore del P.R.G., nel rispetto della volumetria e sagoma, in deroga agli indici urbanistici, giusto quanto stabilito dalla “Circolare Lunardi”.

**14) Art. 2.26: AREA DI COMPLETAMENTO B2.**

- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini (D), nel senso di consentire: nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sul confine stesso, alla data di entrata in vigore del P.R.G.
- Nella ipotesi di sopraelevazioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non necessariamente si deve rispettare tale rapporto massimo di copertura, al fine di consentire un migliore adeguamento sismico del fabbricato stesso, fermo restando il rispetto degli ulteriori urbanistici.
- All'articolo è stato aggiunto ulteriore comma e cioè la possibilità di effettuare" interventi di ristrutturazione edilizia", ossia di demolizione e ricostruzione di fabbricati, esistenti o meno alla data di entrata in vigore del P.R.G., nel rispetto della volumetria e sagoma, in deroga agli indici urbanistici, giusto quanto stabilito dalla "Circolare Lunari".

**15) Art. 2.27: AREE URBANE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE - GENERALITA'**

- In tale articolo è stato specificato che il P.R.G. si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione estesi alle aree di comparto o sub comparto indicate dal P.R.G.
- In tale articolo sono stati aggiunti ulteriori due commi":  
Nell'ipotesi di maglie di notevoli dimensioni territoriali, gli strumenti urbanistici di esecuzione possono essere estesi a parte dell'intera maglia delimitata da viabilità di P.R.G., viabilità comunale esistente e limiti di zona. In tal caso sarà l'Ufficio tecnico Comunale a fornire le dovute indicazioni;  
"Per la aree del subcomparto individuati dal P.R.G. ed interessati da edilizia preesistente per oltre 2/3 non si procede alla redazione dello strumento urbanistico attuativo, nel senso che sono, consentiti, nel caso di nuove costruzioni, interventi diretti nel rispetto degli indici urbanistici vigenti e con il reperimento delle aree a standards corrispondenti. In caso

di impossibilità di reperimento delle aree a standards, sarà consentita la monetizzazione delle stesse con riferimento ai valori a mq già stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai fini I.C.I. sono consentiti altresì interventi diretti per: ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti, nel rispetto degli indici urbanistici vigenti, con monetizzazione delle aree a standards. Sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria e sagoma, con monetizzazione delle aree per standards".

- All'ultimo comma dopo le parole "P.P.A." si aggiungono le seguenti parole "se vigente".

**16) Art. 2.28: ZONE-C1-C2-C3-C4-C5.**

- Nelle 5 tabelle la superficie minima di intervento viene modificata, nel senso che viene aggiunto o quota parte delimitata dalla viabilità di P.R.G., viabilità comunale esistente e limiti di zona.

**17) Art. 2.29: ZONE C6: RESIDENZE STAGIONALI."**

- Tale articolo viene modificato così come stabilito per le Zone C1-C2-C3-C4-C5 per ciò che concerne la superficie minima di intervento, ovvero rappresentata non solamente dalla maglia delimitata da viabilità di P.R.G., viabilità comunale e limiti di zona.

E' altresì prevista la non obbligatorietà dello strumento attuativo per quelle maglie compromesse da edilizia esistente per oltre 2/3, consentendo interventi diretti per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni edilizie nel rispetto della volumetria e sagoma.

**C) VARIANTI PARZIALI AL REGOLAMENTO EDILIZIO**

Gli articoli del Regolamento Edilizio, oggetto di variante, sono:

**1) Art. 47: CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI.**

- Al comma inerente i locali per attività lavorative e sociali", lettera a) le parole "negozi di vendita" vengono sostituite con "negozi di vendita di superficie superiore a mq 150".

**2) Art. 55: PIANI TERRENI.**

- Al 2° comma dopo le parole di uso pubblico si aggiunge e negozi di vendita di superficie fino a mq 150.

Tali variazioni si sono rese necessarie al fine di adeguare l'altezza dei locali commerciali alle disposizioni legislative vigenti in materia di commercio ed all'art. 190 del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Considerato che lo stesso art. 48 del vigente Regolamento Edilizio stabilisce che l'altezza netta dei locali per attività lavorative e sociali deve essere non inferiore a ml 3,50, si è operata una distinzione netta tra "Esercizi commerciali di vicinato" (superficie fino a mq 150) ed Esercizi commerciali classificati "Medie strutture di vendita" di superficie maggiore di mq. 150.

**3) Art. 62: LOCALI DI ABITAZIONE NELLE CASE RURALI**

- Al 1° comma le parole "m 3,00 per il piano terreno e di m 2,70 per i piani superiori" vengono sostituite con "m 2,70 sia per il piano terreno che per i piani superiori" al fine di adeguare l'altezza alle vigenti disposizioni legislative in materia sanitaria e vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

**4) Art 49: SCALE**

- Al 2° comma le parole "che servono più di due piani" vengono sostituite con "che servono più di tre piani"."

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione nei termini riportati nella relazione n. 08 del 02/11/2006; ed in particolare:

- a) Modifiche agli artt. 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.25 e 2.26.

Si ritengono accoglibili le modifiche introdotte per la costruzione sul confine in aderenza e per la parte riguardante la possibilità di costruire sul confine libero sono fatte salve le specifiche disposizioni del Codice Civile.

- b) Modifiche agli artt. 2.3, 2.14 (2° accapo del punto 7) in precedenza riportato), 2.15, 2.17, 2.18 e 2.20.

Si ritengono accoglibili, in quanto trattasi rispettivamente:

- di eliminare un mero errore materiale (art. 2.3);
- di riduzione della distanza minima dai confini da rispettare nell'edificazione, atteso che comunque viene garantito il parametro di 1/1 in rapporto all'altezza massima prevista per i manufatti edilizi a realizzarsi nelle zone omogenee interessate (artt. 2.14, 2.15, 2.17 e 2.18);
- di adeguamento alle intervenute nuove norme regolanti la materia (artt. 2.17 e 2.20);
- di una migliore esplicitazione dell'apparato normativo (art.2.20).

- c) Modifiche agli artt. 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29 nella parte inerente le zone di completamento e l'individuazione e/o delimitazione dei comparti e sub-comparti delle zone "C" da sottoporre a piano attuativo.

Si ritengono accoglibili al fine di garantire una più rapida e flessibile attuazione delle previsioni di P.R.G.

- d) Modifiche agli artt. 2.27 e 2.29, relative:

1. alla necessità di procedere alla preventiva redazione di un piano attuativo nei sub-comparti individuati dal P.R.G. e interessati da preesistenze edilizie superiori ai 2/3;
2. alla monetizzazione delle aree per standards pubblici nel caso di impossibilità di reperimento in zona.

Dette modifiche necessitano, al fine di una compiuta valutazione degli effetti conseguenti sulla pianificazione generale, di approfondimenti in sede di controdeduzioni comunali, riguardanti

- ) la puntuale individuazione dei sub-comparti interessati dal fenomeno delle preesistenze edilizie nei termini sopra prospettati;
- ) specificazioni in ordine al soddisfacimento degli standards correlati alla nuova edificazione comunque realizzabile nelle aree libere dei predetti sub-comparti di P.R.G.

- e) Modifiche riguardanti le fasce di rispetto stradale (art. 2.6).

Non si ritengono accoglibili le modifiche riguardanti le fasce di rispetto della viabilità di previsione, attesa la natura della disposizione vigente che mira sostanzialmente a garantire la realizzazione della stessa viabilità.

Per quanto attiene le fasce di rispetto della viabilità esistente appare superfluo sottolineare la possibilità di introdurre modificazioni nella profondità delle stesse fasce ad esito dei provvedimenti comunali di classificazione ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

f) Modifiche riguardanti l'art. 2.13 "aree produttive agricole - generalità".

Al 6° comma, di seguito all'integrazione proposta, si aggiunge quanto segue: "il tutto fatte salve le norme di legge regionale (art. 9 - ll.rr. 6 e 66/1979 e art.51 - lett. g) della l.r. n. 56/80) che disciplinano la possibilità di edificazione in zona agricola.

g) Modifiche riguardanti l'art. 2.16 "ZONE E: nuove costruzioni-modalità per il rilascio delle concessioni".

Al 5° comma, del testo normativo - già integrato con le modifiche in esame, dopo la frase "... terreni confinanti" si depenna il periodo "pur se di altra proprietà" in quanto non è possibile accorpare terreni di terzi a fini edificatori se non in presenza di titolo (proprietà) e si aggiunge in calce l'Espressione "fatte salve le disposizioni di cui all'art. 51 lett. g) della l.r. n. 56/80".

Per quanto attiene, infine, alle modifiche agli articoli del Regolamento Edilizio, in precedenza riportate, le stesse si ritengono accoglibili con la precisazione che quelle relative agli artt. 47 e 52 (negozi di vendita) valgono compatibilmente con le disposizioni della l.r. n. 11/2003 e suoi regolamenti attuativi.

Successivamente la variante è stata sottoposta, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 30 del 16/11/2006 ha espresso parere favorevole sull'argomento, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 08 del 02.11.2006, con le seguenti integrazioni:

- al punto "a" (pag. 7 della relazione n. 08/2006), afferente la costruzione sul confine, in prosecuzione si aggiunge: "è altre forme previste dalla legislazione vigente;
- il punto "f" (pag. 7 della relazione n. 08/2006), formulato con riferimento all'art. 2.13 "zone E: aree produttive agricole - generalità", vale anche per l'art. 2.14 "zone E: nuove costruzioni - edifici rurali ad uso abitativo".

Per quanto attiene alle osservazioni prodotte il Comitato si è pronunciato nei termini di cui alla relazione del S.U.R. n. 08/2006.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione delle Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Terlizzi consistenti in varianti delle norme tecniche di esecuzione e del regolamento edilizio, nei termini prospettati nei pareri del C.U.R. n. 30 del 16/11/2006 (parte integrante del presente provvedimento) con l'introduzione di prescrizioni e modifiche da sottoporre all'iter di controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980.

#### **"Adempimenti normativi generali"**

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4 - lett. D) della L.R. 7/97.

#### **"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01"**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. 2° Urb.,

dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

*DELIBERA*

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;
- DI APPROVARE, per i motivi esposti in Relazione l'approvazione delle Varianti parziali al P.R.G. del Comune di Terlizzi consistenti in varianti delle norme tecniche di esecuzione e del regolamento edilizio adottate con delibera di C.C. n. 6 del 17/02/2005 nei termini di cui al parere del C.U.R. n. 30 del 16/11/2006 parte integrante del

presente provvedimento, con l'introduzione di prescrizioni e modifiche;

- DI RICHIEDERE all'Amministrazione Comunale di Terlizzi apposito provvedimento di controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/1980;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di TERLIZZI per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola



*Regione Puglia*  
*Comitato Urbanistico Regionale*  
*Bari*

**ADUNANZA DEL 16/11/2006**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.16**

**PARERE N.30/2006**

oggetto: **TERLIZZI (BA)** – Varianti parziali al P.R.G. (modifiche alle N.T.A. ed al R.E.). -  
Delibera di C.C. n.6/2005.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.08 del 02/11/06 (allegata);

**UDITO** il relatore. Ing. Nunzio PAOLICELLI;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980. facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.08 del 02/11/06, con le seguenti integrazioni:

- al punto "a" (pag.7 della relazione n.08/2006), afferente alla costruzione sul confine, in prosecuzione si aggiunge: "*e altre forme previste dalla legislazione vigente*";
- il punto "f" (pag.7 della relazione n.08/2006), formulato con riferimento all'art.2.13 "*zone E: aree produttive agricole - generalità*". vale anche per l'art.2.14 "*zone E: nuove costruzioni - edifici rurali ad uso abitativo*".

**IL SEGRETARIO**

(Geom. Emanuele MORETTI)

**IL RELATORE**

(Ing. Nunzio PAOLICELLI)

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**

(Prof. Angela BARBANENTE)

**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – E.R.P.**  
 - **Settore Urbanistico Regionale –**  
**Uffici Strumenti Urbanistici**  
**B A R I**

02 NOV. 2006

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 00008

Oggetto: Terlizzi (BA). Varianti parziali al P.R.G. consistenti in varianti delle norme tecniche di esecuzione e del regolamento edilizio. Delibera di C.C. n. 6 del 17.02.2005.

Il Comune di Terlizzi, dotato di P.R.G. e R.E. vigenti, adeguati ai contenuti della l.r. n.56/1980, con delibera di C.C. n. 6 in data 17.02.2005 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/80, le varianti parziali al P.R.G. consistenti in varianti delle norme tecniche di esecuzione e di regolamento edilizio.

Al fine di meglio comprendere i contenuti tecnici e previsionali delle varianti in questione, è utile ripercorrere l'iter procedurale che ha portato all'adozione di tali varianti, di seguito riportato:

- Con deliberazione di G.R. n° 1051 del 04.08.2000 è stato approvato ai sensi dell'art. 16 della l.r. n°56/1980 il P.R.G. del Comune di Terlizzi, entrato in vigore a far data dal 30.09.2000;
- Con deliberazione di C.C. n° 13 del 14.03.2002 veniva sancita la conformità del P.R.G. al P.U.G. di cui alla l.r. n°20/2001;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n° 30 del 16.12.2002 veniva sancito di non dare corso alla redazione del P.P.A. in virtù della sospensione prevista dall'art. 19 della l.r. n° 20/2001 e al fine di dare impulso all'economia locale mediante lo sblocco dell'attività edilizia;
- A distanza di due anni dall'adozione di tale deliberazione non essendosi manifestati segnali di ripresa economica, l'A.C. ha inteso programmare incontri con gli operatori del settore, attivando un vero e proprio Osservatorio al fine di recepire le problematiche sollevate. A seguito di tali verifiche, si è reso necessario attuare una prima strategia, consistente nell'adozione di provvedimenti atti a garantire l'attuazione del Piano Regolatore Generale.

Ciò premesso, le suddette "varianti parziali" alle Norme Tecniche di Esecuzione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio - ovvero varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano - rientrano tra i provvedimenti ritenuti urgenti e improrogabili dall'Amm.ne Com.le di Terlizzi: tale urgenza scaturisce dalla circostanza che le previsioni del P.R.G. decadono nel 2008 e che a far data dal 30.09.2005 vengono a decadere i vincoli quinquennali preordinati all'espropriazione.

Con Delibera di G.C. n° 279 del 25.11.2004, l'A.C. ha approvato gli indirizzi convenzionali per la redazione delle Varianti Parziali al P.R.G., incaricando il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e OO.PP., ing. Gennaro Casciello di predisporre tutti gli atti finalizzati al raggiungimento di tali obiettivi.

In data 16.12.2004 prot. 30620 il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e OO.PP. ing. Gennaro Casciello ha trasmesso i seguenti elaborati costituenti le "Varianti Parziali" al P.R.G.:

- Relazione;
- Varianti parziali alle N.T.E. del P.R.G. e Regolamento Edilizio.

Per le "Varianti Parziali" così come riportate negli elaborati redatti dall'ing. Gennaro Casciello, secondo quanto premesso nella delibera di adozione:

- È stato espresso parere favorevole della Commissione Consiliare Urbanistica nelle sedute del 28.01.2005, 02.02.2005, 16.02.2005;
- Non è stato acquisito il parere del competente Ufficio Tecnico Regionale ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 e s.m.i. , *"considerato che trattasi di varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del P.R.G."*;
- Non è stato acquisito il "parere sanitario" ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento Comunale di Ig. e Sanità, per le stesse motivazioni di cui al precedente punto;

- Non è stato acquisito il "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto trattasi di varianti che *"non prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico"*.

La predetta Delibera di adozione delle varianti parziali, unitamente agli allegati elaborati tecnici redatti dall'ing. Gennaro Casciello, è stata pubblicata a norma di legge (art.16 della l.r. n.56/80) ed avverso la stessa sono state prodotte n. 3 osservazioni e/o opposizioni, alle quali il Consiglio Comunale ha controdedotto con delibera di C.C. n° 36 del 04.07.2005, tutte di seguito elencate con le conclusive determinazioni del Consiglio Comunale (riportate in parentesi, adottate sulla scorta dell'istruttoria tecnica effettuata dal Dirigente Settore Pianificazione Territoriale e OO.PP. ing. Gennaro Casciello e secondo quanto convenuto dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente con verbale n° 15 del 28.06.2005):

1. DE NICOLO Gioacchino (respinta)
2. DE NOIA Damiano (respinta)
3. CATALANO Michele (accolta con le controdeduzioni dell'U.T.C.)

Entrando nel merito specifico delle "Varianti Parziali al P.R.G." in esame, si evidenzia che le stesse consistono nelle modifiche alle N.T.E. del piano (comma B) e al Regolamento Edilizio (comma C), che di seguito si riportano testualmente, deducendole dalla Relazione redatta dall'ing. Gennaro Casciello:

#### **B) VARIANTI PARZIALI ALLE N.T.E. DEL P.R.G.**

Gli articoli delle Norme Tecniche di Esecuzione, oggetto di variante, sono:

##### **1) Art. 2.3 : AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE A SCALA DELLA RESIDENZA.**

- Alla lettera a. Aree per attrezzature prescolari e per la scuola dell'obbligo (zone territoriali omogenee G1), nella Tabella per "Scuola Elementare" è stato aggiunto il "Numero di piani (Np), in quanto per errore era stato omesso nel testo approvato;
- Alla lettera b.1. Aree per attrezzature civili, 3° comma, le parole "non superiore a 9 anni", sono state sostituite con "non superiore a 90 anni", in quanto per errore era stato indicato "9 anni" nel testo approvato.-

##### **2) Art.2.6 : FASCE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO ED AREE DI ARREDO STRADALE.**

- Si aggiungono ulteriori 3 commi e precisamente che le fasce di rispetto stradale previste in PRG si applicheranno dopo la classificazione delle strade prevista dall'art.2, comma 2, del D.Leg.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.; mentre le fasce di rispetto stradale per la nuova viabilità di PRG si applicheranno dopo la realizzazione delle opere e comunque, dopo la classificazione delle strade stesse.

Fino all'adozione di tali provvedimenti si applicheranno le disposizioni di cui al D.M.1-4-1968 n.1404, giusto quanto stabilito dall'art.147 del D.Leg. vo 360/1993.

##### **3) Art. 2.9 : AREE PER IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI ESISTENTI**

- Nelle tabelle delle Zone De1 e De2, la distanza dai confini (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente se esistano o meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

##### **4) Art. 2.11: AREE PER IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E PER IL TERZIARIO DI NUOVO INSEDIAMENTO.**

Nelle tabelle delle zone di cui alla lettera a) e b), la distanza dai confini minima (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero,

indipendentemente che esistano o meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

**5) Art. 2.12 :INSEDIAMENTI A SERVIZIO DELL'AREA CIMITERIALE.**

- Nella tabella la distanza dai confini minima (Dc) è stata modificata nel senso che è consentito costruire in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sullo stesso confine, alla data di entrata in vigore del P.R.G.

**6) Art. 2.13: AREE PRODUTTIVE AGRICOLE - GENERALITA'.**

- In tale articolo è stato specificato che le costruzioni "produttive ed abitative, ma a titolo gratuito "vanno ammesse esclusivamente per soddisfare necessità della produzione agricola;
- Nello stesso articolo è stato inserito il seguente ulteriore comma "Nelle zone agricole sono ammesse nuove costruzioni abitative a titolo oneroso, ad eccezione delle aree sottoposte a vincoli legislativi, sia nazionali che regionali"

Tale modifica è consentita dallo stesso art.9 della Legge Regionale n.6/79 e successive modificazioni ed integrazioni, considerato che il P.P.A. è stato sospeso dall'Amministrazione Comunale in applicazione della stessa Legge Regionale n.20/2001.

L'abusivismo ha interessato prevalentemente la Zona Agricola del vigente P.R.G. ed una regolamentazione più ampia, ma sempre nel rispetto degli indici urbanistici approvati, consentirebbe un migliore governo ed ordinato sviluppo di tale parte del territorio, sempre più interessato da discariche abusive ed in stato di particolare degrado.

**7) Art. 2.14: ZONE E:NUOVE COSTRUZIONI - EDIFICI RURALI AD USO ABITATIVO.**

- In tale articolo è stato specificato che per i soli edifici rurali, a titolo gratuito, e destinati esclusivamente alla residenza valgono le prescrizioni di cui alla lettera g) dell'art.51 della Legge Regionale n.56/80: mentre per gli edifici rurali da realizzare a titolo oneroso, e destinati alla residenza occorre rispettare i soli indici urbanistici.
- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini (Dc), ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

**8) Art. 2.15 : ZONE E:NUOVE COSTRUZIONI – ANNESSI AGRICOLI. I**

- Nella tabella allegata è stato modificata la distanza dai confini minima (Dc) prevista per gli "annessi agricoli", ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

**9) Art.2.16 : ZONE E : NUOVE COSTRUZIONI-MODALITA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.**

- In tale articolo la parola "concessione edilizia" è stata sostituita con "permesso di costruire", giusto quanto stabilito dal D.P.R. 380/2001.
- In tale articolo è stato specificato che il "permesso di costruire" per le residenze a titolo oneroso, viene rilasciato al solo proprietario dell'area che esprime la relativa volumetria e solamente nella ipotesi di nuove costruzioni, sempre a titolo oneroso, è consentito l'asservimento anche di terreni confinanti, pur se di altra proprietà, a favore del manufatto a realizzarsi.
- In tale articolo è stato specificato, che i permessi di costruire, sia a titolo oneroso che gratuito, sono subordinati alla trascrizione di regolare atto di asservimento dell'area che ha, espresso la relativa volumetria, precisando che per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del PRG e realizzati dopo l'entrata in vigore della "legge ponte" il vincolo di inedificabilità si estende di fatto su tutte le ~~aree~~ contigue e non contigue di proprietà della stessa ditta fino a raggiungere il valore degli indici

urbanistici. Ovvero, nella ipotesi di "permesso di costruire a titolo oneroso", se sull'area, oggetto dell'intervento, esiste un edificio, la cui costruzione è successiva alla legge 765/67, il vincolo di inedificabilità si estende a quella parte dell'area che esprime la volumetria esistente in base agli indici urbanistici vigenti; mentre, nella ipotesi di "permesso a costruire a titolo gratuito", se sull'area, oggetto dell'intervento, esiste un edificio, la cui costruzione è successiva alla legge 765/67, il vincolo di inedificabilità si estende non solamente alla sola area su cui insiste il fabbricato, bensì anche a quella parte dell'area accorpata, di proprietà della stessa ditta, che esprime la volumetria esistente in base agli indici urbanistici vigenti.

**10) Art.2.17: ZONA E: VERDE AGRICOLO SPECIALE - SERRE**

- Il 1° comma viene sostituito dal seguente: "Per la realizzazione delle serre si applica quanto disposto dalla L.R. 11-9-1986 n.19, così come modificata dall'art.59 della L.R. 12 -1 - 2005 n.1";
- Il 3° comma viene così sostituito: "Le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e di sistemi di ancoraggi";
- Al 4° comma viene stabilita un'altezza massima al colmo di mt. 10,00 se le serre sono a falda;
- Al 6° comma di tale articolo la parola "autorizzazione" è stata sostituita con "D.I.A.", ovvero per le "sole serre di tipo stagionale" è consentita la realizzazione con D.I.A.
- Al 7° comma le parole "della concessione edilizia non onerosa" sono sostituite dalle parole "del permesso di costruire non oneroso".
- Nella tabella allegata alla distanza minima dai confini e distanza minima dalla strada viene aggiunto "o comunque non inferiore a quella prevista per la piantagione degli alberi", giusto quanto stabilito dalla legge regionale 12-1-2005 n.1, art.59.
- Nella tabella allegata è stata sostituita la distanza tra i fabbricati con distanza minima dai fabbricati destinati a civile abitazione ed è stata fissata tale distanza minima a ml 6,00, nel rispetto della Legge Regionale 11-9-1986 n.19, art.4 e successive modificazioni.
- Vengono aggiunte le seguenti annotazioni: "I muri di sostegno e di contenimento non devono superare l'altezza di m 3,00. Nel progetto sia prevista la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto.

**11) Art.2.18 : ZONE E: ATTIVITA' AGRITURISTICHE.**

- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini minima, ovvero da mt 10,00 a mt 8,00.

**12) Art.2.20 : ZONE E1: DI INTERESSE PER LA SALVAGUARDIA PAESISTICA, AMBIENTALE, ARCHEOLOGICA, MONUMENTALE.**

- Al comma 4 di tale articolo è stato aggiunto che per gli interventi di ripristino dei "muretti a secco" o "pagliati" deve essere richiesto permesso di costruire non oneroso o presentare regolare D.I.A. .
- E' stato specificato che i beni localizzati nel territorio urbano sono quelli ricadenti all'interno di maglie od aree previste come edificabili dal P.R.G; mentre per i beni localizzati nel territorio extra-urbano, sono da intendersi quelli ricadenti all'esterno di maglie od aree previste come edificabili dal P.R.G.

**13) Art. 2.25 : AREA DI COMPLETAMENTO B1.**

- Nella tabella allegata è stato modificato il rapporto di copertura (da 52% a 70%), in considerazione ~~che~~ nel caso di "nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni " ed in rapporto alla

forma del lotto edificabile e reale stato dei luoghi, si garantisce una maggiore flessibilità nella progettazione, al fine di inserire il nuovo fabbricato nel tessuto edilizio esistente. D'altronde l'utilizzo del 20% della superficie del lotto, da destinare a "verde condominiale", consente di avere a disposizione l'ulteriore 10% della superficie del lotto stesso.

- Nella ipotesi "di sopraelevazioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G.", non necessariamente si deve rispettare tale rapporto massimo di copertura, al fine di consentire un migliore adeguamento sismico del fabbricato stesso, fermo restando il rispetto degli ulteriori indici urbanistici.
- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini(Dc), nel senso di consentire: nuove costruzioni. Ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sul confine stesso, alla data di entrata in vigore del P.R.G., data la estrema frammentarietà e piccole dimensioni dei lotti edificabili.
- All'articolo è stato aggiunto ulteriore comma e cioè la possibilità di effettuare "interventi di ristrutturazione edilizia", ossia di demolizione e ricostruzione di fabbricati, esistenti o meno alla data di entrata in vigore del P.R.G., nel rispetto della volumetria e sagoma, in deroga agli indici urbanistici, giusto quanto stabilito dalla "Circolare Lunardi".

#### **14) Art.2.26 : AREA DI COMPLETAMENTO B2.**

- Nella tabella allegata è stata modificata la distanza dai confini (Dc), nel senso di consentire: nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni in aderenza sul confine o sul confine libero, indipendentemente che esistano o meno edifici, sul confine stesso, alla data di entrata in vigore del P.R.G.
- Nella ipotesi di sopraelevazioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.G., non necessariamente si deve rispettare tale rapporto massimo di copertura, al fine di consentire un migliore adeguamento sismico del fabbricato stesso, fermo restando il rispetto degli ulteriori urbanistici.
- All'articolo è stato aggiunto ulteriore comma e cioè la possibilità di effettuare "interventi di ristrutturazione edilizia", ossia di demolizione e ricostruzione di fabbricati, esistenti o meno alla data di entrata in vigore del P.R.G., nel i rispetto della volumetria e sagoma, in deroga agli indici urbanistici, giusto quanto stabilito dalla "Circolare Lunari".

#### **15) Art.2.27 : AREE URBANE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE- GENERALITA**

- In tale articolo è stato specificato che il P.R.G. si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione estesi alle aree di comparto o sub comparto indicate dal P.R.G.
- In tale articolo sono stati aggiunti ulteriori due commi":  
Nell'ipotesi di maglie di notevoli dimensioni territoriali, gli strumenti urbanistici di esecuzione possono essere estesi a parte dell'intera maglia delimitata da viabilità di P.R.G., viabilità comunale esistente e limiti di zona. In tal caso sarà l'Ufficio tecnico Comunale a fornire le dovute indicazioni;  
"Per la aree dei subcomparto individuati dal P.R.G. ed interessati da edilizia preesistente per oltre 2/3 non si procede alla redazione dello strumento urbanistico attuativo, nel senso che sono, consentiti, nel caso di nuove costruzioni, interventi diretti nel rispetto degli indici urbanistici vigenti e corra ~~re~~ reperimento delle aree a standards corrispondenti. In caso di impossibilità di reperimento delle aree a standards, sarà consentita la monetizzazione delle stesse con riferimento ai valori a mq

già stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai fini I.C.I. sono consentiti altresì interventi diretti per: ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni di edifici esistenti, nel rispetto degli indici urbanistici vigenti, con monetizzazione delle aree a standards. Sono consentiti interventi diretti di ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria e sagoma, con monetizzazione delle aree per standards".

- All'ultimo comma dopo le parole "P.P.A." si aggiungono le seguenti parole "se vigente".

**16) Art. 2.28 : ZONE-C1-C2-C3-C4-C5.**

- Nelle 5 tabelle la superficie minima di intervento viene modificata, nel senso che viene aggiunto o quota parte delimitata dalla viabilità di P.R.G., viabilità comunale esistente e limiti di zona.

**17) Art. 2.29 : ZONE C6: RESIDENZE STAGIONALI. ""**

- Tale articolo viene modificato così come stabilito per le Zone C1-C2-C3-C4-C5 per ciò che concerne la superficie minima di intervento, ovvero rappresentata non solamente dalla maglia delimitata da viabilità di P.R.G., viabilità comunale e limiti di zona.

E' altresì prevista la non obbligatorietà dello strumento attuativo per quelle maglie compromesse da edilizia esistente per oltre 2/3, consentendo interventi diretti per nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni edilizie nel rispetto della volumetria e sagoma.

**C) VARIANTI PARZIALI AL REGOLAMENTO EDILIZIO**

**Gli articoli del Regolamento Edilizio, oggetto di variante, sono:**

**1) Art. 47 : CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI.**

- Al comma inerente i "locali per attività lavorative e sociali", lettera a) le parole "negozi di vendita" vengono sostituite con "negozi di vendita di superficie superiore a mq 150".

**2) Art. 55 : PIANI TERRENI.**

- Al 2° comma dopo le parole di uso pubblico si aggiunge e negozi di vendita di superficie fino a mq 150.

Tali variazioni si sono rese necessarie al fine di adeguare l'altezza dei locali commerciali alle disposizioni legislative vigenti in materia di commercio ed all'art. 190 del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Considerato che lo stesso art. 48 del vigente Regolamento Edilizio stabilisce che l'altezza netta dei locali per attività lavorative e sociali deve essere non inferiore a ml 3,50, si è operata una distinzione netta tra "Esercizi commerciali di vicinato" (superficie fino a mq 150) ed Esercizi commerciali classificati "Medie strutture di vendita", di superficie maggiore di mq. 150.

**3) Art. 62 : LOCALI DI ABITAZIONE NELLE CASE RURALI**

- Al 1° comma le parole "m 3,00 per il piano terreno e di m 2,70 per i piani superiori" vengono sostituite con "m 2,70 sia per il piano terreno che per i piani superiori" al fine di adeguare l'altezza alle vigenti disposizioni legislative in materia sanitaria e vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

**4) Art 49 : SCALE**

- Al 2° comma le parole "che servono più di due piani" vengono sostituite con "che servono più di tre piani". ""

Intanto premesso, nel merito delle varianti alle N.T.A. del P.R.G. di Terlizzi, in precedenza riportate, il Settore

scrivente riferisce quanto segue:

a) Modifiche agli artt. 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.25 e 2.26.

Si ritengono accoglibili le modifiche introdotte per la costruzione sul confine in aderenza e per la parte riguardante la possibilità di costruire sul confine libero sono fatte salve le specifiche disposizioni del Codice Civile.

b) Modifiche agli artt. 2.3, 2.14 (2° accapo del punto 7) in precedenza riportato), 2.15, 2.17, 2.18 e 2.20.

Si ritengono accoglibili, in quanto trattasi rispettivamente:

- di eliminare un mero errore materiale (art. 2.3);
- di riduzione della distanza minima dai confini da rispettare nell'edificazione, atteso che comunque viene garantito il parametro di 1/1 in rapporto all'altezza massima prevista per i manufatti edilizi a realizzarsi nelle zone omogenee interessate (artt. 2.14, 2.15, 2.17 e 2.18);
- di adeguamento alle intervenute nuove norme regolanti la materia (artt. 2.17 e 2.20);
- di una migliore esplicitazione dell'apparato normativo (art.2.20).

c) Modifiche agli artt. 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29 nella parte inerente le zone di completamento e l'individuazione e/o delimitazione dei comparti e sub-comparti delle zone "C" da sottoporre a piano attuativo.

Si ritengono accoglibili al fine di garantire una più rapida e flessibile attuazione delle previsioni di P.R.G..

d) Modifiche agli artt. 2.27 e 2.29, relative:

1. alla necessità di procedere alla preventiva redazione di un piano attuativo nei sub-comparti individuati dal P.R.G. e interessati da preesistenze edilizie superiori ai 2/3;
2. alla monetizzazione delle aree per standards pubblici nel caso di impossibilità di reperimento in zona. Dette modifiche necessitano, al fine di una compiuta valutazione degli effetti conseguenti sulla pianificazione generale, di approfondimenti in sede di controdeduzioni comunali, riguardanti:
  - ) la puntuale individuazione dei sub-comparti interessati dal fenomeno delle preesistenze edilizie nei termini sopra prospettati;
  - ) specificazioni in ordine al soddisfacimento degli standards correlati alla nuova edificazione comunque realizzabile nelle aree libere dei predetti sub-comparti di P.R.G..

e) Modifiche riguardanti le fasce di rispetto stradale (art.2.6).

Non si ritengono accoglibili le modifiche riguardanti le fasce di rispetto della viabilità di previsione, attesa la natura della disposizione vigente che mira sostanzialmente a garantire la realizzazione della stessa viabilità.

Per quanto attiene le fasce di rispetto della viabilità esistente appare superfluo sottolineare la possibilità di introdurre modificazioni nella profondità delle stesse fasce ad esito dei provvedimenti comunali di classificazione ai sensi del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

f) Modifiche riguardanti l'art. 2.13 "aree produttive agricole – generalità".

Al 6° comma, di seguito all'integrazione proposta, si aggiunge quanto segue: "il tutto fatte salve le norme di legge regionale (art.9 – ll.rr. 6 e 66/1979 e art.51 – lett. g) della l.r. n.56/80) che disciplinano la possibilità di edificazione in zona agricola.

g) Modifiche riguardanti l'art. 2.16 "ZONE E : nuove costruzioni-modalità per il rilascio delle concessioni".

Al 5° comma, del testo normativo – già integrato con le modifiche in esame, dopo la frase "... terreni dominanti" si depenna il periodo "pur se di altra proprietà" in quanto non è possibile accorpate terreni di

terzi a fini edificatori se non in presenza di titolo (proprietà) e si aggiunge in calce l'Espressione "fatte salve le disposizioni di cui all'art.51 lett. g) della l.r. n.56/80".

Per quanto attiene, infine, alle modifiche agli articoli del Regolamento Edilizio, in precedenza riportate, le stesse si ritengono accoglibili con la precisazione che quelle relative agli artt. 47 e 52 (negozi di vendita) valgono compatibilmente con le disposizioni della l.r. n.11/2003 e suoi regolamenti attuativi.

### **OSSERVAZIONI**

Come già detto in precedenza, avverso le varianti parziali in esame risultano prodotte n.3 osservazioni controdedotte dal Consiglio Comunale con la delibera di C.C. C.C. n° 36 del 04.07.2005.

In proposito l'Ufficio scrivente riferisce quanto segue:

#### **OSSERVAZIONE n° 1**

Ditta richiedente:

Richiesta:

DE NICOLO Gioacchino

Il richiedente, in qualità di legale rappresentante della Società "IL TIGLIO Società Cooperativa Edilizia a.r.l" proprietaria di aree ricadenti nel sub-comparto C3/b2 del vigente PRG, avendo già inoltrato un Piano di Lottizzazione, propone anche a nome degli altri proprietari la "ELIMINAZIONE DELLA STRADA DI P.R.G. POSTA TRA IL PREDETTO SUB-COMPARTO E L'AREA PER ATTREZZATURE RELIGIOSE ED ASSISTENZIALI" al fine di consentire una migliore fruibilità della maglia sub-comparto C3/b2. date le ridotte dimensioni,

e di favorire l'insediamento delle sagome degli edifici di progetto della lottizzazione, ed in considerazione che tale strada era stata prevista per consentire l'accesso e quindi le opportune manutenzioni al traliccio ENEL posto al termine della suddetta strada, successivamente rimosso.

Parere del Responsabile dell'U.T.C.:

L'osservazione va respinta perché la strada di cui si richiede la soppressione ricade per intero nel sub-comparto C3/b2: ai sensi dell'art. 2.28 delle Norme Tecniche di Esecuzione (Zone C3), la "SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO" è l'area del sub-comparto stesso, comprendente la suddetta strada, alla quale si applica "l'indice di fabbricabilità territoriale" ai fini della determinazione della volumetria minima consentita. Analogamente per il rapporto di copertura.

Pertanto, anche se la soppressione della suddetta strada non costituisce "VARIANTE STRUTTURALE", in quanto non comporta variazione degli "STANDARDS URBANISTICI" e non altera i criteri informativi del P.R.G., si ritiene che tale bretella è comunque a servizio delle attrezzature religiose ed assistenziali.

Controdeduzione Comunale:

Parere dell'Ufficio:

l'osservazione viene respinta nella sua interezza

Si concorda con le determinazioni comunali.

#### **OSSERVAZIONE n° 2**

Ditta richiedente:

Richiesta:

DE NOIA Damiano

Il richiedente propone che sia eliminata la modifica all'art. 2.6 delle N.T.E. del P.R.G., ed in particolare che siano eliminati gli ultimi tre commi aggiunti in calce all'art. 2.6. La norma variata stabilisce infatti che:

- per le STRADE ESISTENTI, "le fasce di rispetto del P.R.G. e del Nuovo Codice della Strada si applicheranno dopo la classificazione": il richiedente osserva che tali strade sino ad allora sarebbero regolamentate dal D.M. 1404/68, che prevede l'applicazione delle fasce di rispetto solo fuori dal perimetro dei centri abitati, mentre non regola l'edificazione lungo il ciglio le strade urbane;
- per le STRADE DI PREVISIONE, "le fasce di rispetto si

*applicheranno ad avvenuta esecuzione della viabilità di piano e successiva classificazione*": il richiedente osserva che, alla luce della norma, sino alla effettiva realizzazione e classificazione delle strade di piano, l'edificazione potrà avvenire senza tenere conto neanche della loro previsione, ovvero come se non esistessero, con vantaggio dei proprietari delle aree e nocumento della funzionalità della rete viaria cittadina.

Parere del Responsabile dell'U.T.C.:

L'osservazione va respinta perché le N.T.E. del P.R.G., agli artt. 2.5 e 2.6 regolamentano l'edificazione lungo le strade, ed in particolare prevedono:

- per le STRADE ESISTENTI all'interno del centro abitato, tutte classificabili di tipo "E" o "F" (art. 2 del Nuovo Codice della strada), si applicano - ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n°495/1992 - le disposizioni dello strumento urbanistico vigente ai fini del rispetto delle distanze minime in rapporto alla loro larghezza;
- per le STRADE DI PREVISIONE, è possibile che si generi confusione nell'applicazione delle fasce di rispetto sulle strade previste dal P.R.G. ricadenti in parte all'interno del Centro Abitato ed in parte all'esterno del Centro Abitato. In tali casi specifici è più corretto attenersi alle previgenti disposizioni legislative in attesa della realizzazione delle strade e loro definitiva classificazione, ovvero uniformando le distanze a protezione del nastro stradale con l'applicazione delle distanze stabilite dallo strumento urbanistico vigente.

Pertanto il 2° comma aggiuntivo dell'art. 2.6 delle N.T.E. del P.R.G., in accoglimento parziale dell'osservazione, potrebbe essere modificato nel senso di aggiungere alle parole *"e successive classificazioni"* quanto segue: **"Tale norma vale esclusivamente per le viabilità di P.R.G. a servizio delle maglie comparto o sub-comparto o comunque edificabili ricadenti in parte in Centro Abitato ed in parte fuori dal Centro Abitato. fermo restando che per tali casi rimarranno in vigore distanze stabilite dello strumento urbanistico vigente.**

Controdeduzione Comunale:

Il Consiglio Comunale delibera di respingere l'osservazione e stabilisce - con il parere contrario del Dirigente dell'U.T.C. espresso in corso di seduta su richiesta del Presidente del C.C. - di integrare le controdeduzione dell'U.T.C. con quanto deciso dalla Commissione Consiliare Urbanistica, ovvero di riformularla come segue: **"Tale norma vale esclusivamente per quelle strade che percorrono l'abitato in parte ricadenti nel Centro Abitato ed in parte al di fuori del Centro Abitato ed aventi comunque, le medesime caratteristiche."**

Parere dell'Ufficio:

L'osservazione è superata da quanto in precedenza detto in ordine alle modifiche introdotte nell'art.2.6.

### **OSSERVAZIONE n° 3**

Ditta richiedente:

Richiesta:

CATALANO Michele

- a. **ART. 2.9 DELLE N.T.E. DEL P.R.G. - AREE PER IMPIANTI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI E DIREZIONALI ESISTENTI:** il richiedente propone di uniformare i parametri edilizi tra le due Zone De/1 e De/2 - al fine di evitare discriminazioni tra le aree - portando l'iff della zona De/2 a 3 mc/mq e l'altezza massima a mt. 12,00.
- b. **ART. 2.14 E 2.15 DELLE N.T.E. DEL P.R.G. :** il richiedente propone di ridurre il lotto minimo da mq. 5000 a mq. 4000, in virtù della stretta correlazione con l'unità di misura agraria del luogo (la "vigna", pari a mq. 4.032).
- c. **ART. 2.17 DELLE N.T.E. -** il richiedente propone di innalzare

l'altezza minima in gronda delle serre stabilito dall'articolo, portandola da ml. 3,00 a ml. 5,00.

- d. **ART. 4 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO** – adeguamento al D.P.R. 380/2001, con la sostituzione del termine "CONCESSO" con "PERMESSO DI COSTRUIRE".
- e. **ART. 5 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO** - adeguamento al D.P.R. 380/2001, con la sostituzione del termine "AUTORIZZAZIONE" con "DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'".
- f. **ART. 47 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO** – deroga per i "laboratori di arti e mestieri" (orafi, orologiai, studi fotografici, riparazioni TV...) che possono essere aperti in Zona Residenziale, ovvero riducendo la superficie minima da 30 mq. A 20 mq. I Laboratori artigianali (officine, falegnamerie, carrozzerie, fabbri...) devono invece necessariamente essere ubicati fuori dalla Zona Residenziale.
- g. **ART. 47 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO** – Per i locali adibiti ad attività produttive e lavorative ed in particolare per i "laboratori di arti e mestieri", fermo restando la percentuale del 50% del locale, si propone che l'altezza inferiore del soppalco sia di mt. 2,20 come per le abitazioni.
- a. **Osservazione accolta** relativamente all'altezza massima, al fine di adeguare gli impianti alle nuove esigenze industriali: pertanto, ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI = MT. 12,00 SALVO VOLUMI SPECIALI.
- b. **Osservazione accolta** nel caso di soli "imprenditori agricoli" a "titolo principale".
- c. **Osservazione accolta:** altezza minima in gronda in caso di serra a falda = mt. 5,00.
- d. **Osservazione non accolta:** le opere soggette a "permesso di costruire" sono quelle dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001.
- e. **Osservazione non accolta:** le opere soggette a "D.I.A." sono quelle dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001.
- f. **Osservazione accolta.**
- g. **Osservazione accolta.**

Parere del Responsabile dell'U.T.C.:

Controdeduzione Comunale: l'osservazione viene accolta con le stesse controdeduzioni del Dirigente dell'U.T.C.

Parere dell'Ufficio: Si concorda con le determinazioni comunali.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per il parere di cui all'art. 16 della l.r. n.56/80.

Bari, lì 02 NOV. 2006

Il Funzionario  
(geom. Nicola BOSCHIAVO)



**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
(ing. Nicola GIORDANO)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 15

**Conversano (Ba) – Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente. Art. 21 – Zone Artigianali “Db” e art. 22 – Zone Annonarie “Dc”. Approvazione.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Conversano, dotato di P.R.G., N.T.A. e R.E. vigente, ha adottato, con delibera di C.C. n. 70 del 23/12/2005, una variante al P.R.G. riguardante le norme Tecniche di Attuazione delle zone territoriali omogenee artigianali Db e Dc.

La variante proposta, più in particolare, è relativa ad una variazione degli articoli n. 21 e 22 delle N.T.A. ed è riferita alla necessità di adeguare le altezze complessive dei manufatti, mediante la realizzazione di:

- un piano rialzato posto alla quota di + 0.40 m dal piano medio di campagna e di un'altezza interna netta di 3,50 m;
- un secondo piano fuori terra con un'altezza interna netta di 3,00 m, come stabilito dal D.P.R. n. 303/56 per gli ambienti lavorativi.

Gli atti in questione sono stati regolarmente pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, e per gli stessi non risulta presentata alcuna osservazione e/o opposizione.

Con relazione n. 11 del 15/11/2006 il S.U.R., sulla base della istruttoria operata, ha ritenuto di condividere la variante normativa proposta, ha espresso parere favorevole con condizioni.

Gli atti sono stati successivamente rimessi, per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 16/11/06 ha espresso parere favorevole condividendo le condizioni espresse nella relazione istruttoria del S.U.R.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta,

conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 32/2006, qui totalmente condiviso e parte integrante del presente provvedimento, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata del Comune di Conversano.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 41 della l.r. 7/97, punto d).

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**


- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, sulla scorta del parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 32 del 16.11.06, parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, la Variante normativa alle vigenti N.T.A.;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Conversano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del pre-

sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del SUR);

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola



Regione Puglia  
Comitato Urbanistico Regionale  
Bari

ADUNANZA DEL 16/11/2006

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.16

PARERE N.32/2006

oggetto: **CONVERSANO (BA)** – Variante al P.R.G. per modifica artt. 21 e 22 delle N.T.A., per le zone produttive Db e Dc. - Delibera di C.C. n.27/2005.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.11 del 15/11/06 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Giovanni FARESE;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.11 del 15/11/06.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)

*Emanuele Moretti*

**IL RELATORE**  
(Ing. Giovanni FARESE)

*Giovanni Faresè*

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)

*Angela Barbanente*



**REGIONE PUGLIA**  
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio  
Settore Urbanistico Regionale

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

N. 11 del 15 NOV. 2006

**Oggetto: Comune di CONVERSANO. VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80.**

**DELIBERA di C.C. n. 27 del 27.05.2005 "Variante artt. 21 e 22 delle N.T.A. (Zone Artigianali Db e Zone Dc).**

Il Comune di Conversano (Ba), dotato di PRG, N.T.A. e R.E. vigenti, con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2005 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, con variante al P.R.G. riguardante le Norme Tecniche di Attuazione delle zone territoriali omogenee artigianali Db e Dc.

Successivamente, a seguito della certificazione del Responsabile degli Affari Generali n. 47/Segr. del 21.09.05 circa l'avvenuta pubblicazione e la mancanza di opposizioni e/o osservazioni, il Consiglio Comunale di Conversano con Delibera n. 70 del 23.12.2005, nel prendere atto di quanto innanzi ha disposto il rinvio alla Regione Puglia degli atti inerenti la variante di cui trattasi.

La variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, si è resa necessaria al fine di adeguare le norme di attuazione alle esigenze manifestate dagli assegnatari di lotti nel PIP vigente.

Le norme vigenti, che non danno alcuna indicazione circa il numero dei piani, prevedono quanto segue:

**a) art. 21 – Zone Artigianali - DB**

In queste aree sono consentiti insediamenti artigianali, di deposito e commercio e di impianti agricolo-produttivi.

Il 30% della cubatura può essere destinata alla residenza artigianale con un massimo di 400 mc per lotto.

lft = 2 mc/mq; Sm = 5.000 mq; Hmax = 6,00 m; Rc max = 30%; Dc = 5,00 m; Df = 10,00 m;  
Ds viabilità marginale = 10,00 m; Ds viabilità interna = H/2; P = 10 mq/100mc;

**b) art. 22 – Zone Annonarie - DC**

In queste zone è consentito l'insediamento di impianti, anche privati per la conservazione e la preparazione, a scopo di trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, nonché impianti tipici del settore annonario, quali depositi, mercati e simili, compresi alloggi di custodia.

lft = 2 mc/mq; Sm = 10.000 mq; Hmax = 6,00 m; Rc max = 30%; Dc = 5,00 m; Df = 10,00 m; Ds viabilità marginale = 10,00 m; Ds viabilità interna = H/2; P (verde, servizi e parcheggi) = 30% della superficie complessiva della zona

Ciò stante, le varianti proposte fanno riferimento alla necessità di adeguare le altezze complessive dei manufatti al fine di consentire la realizzazione di:

- un piano rialzato posto ad una quota di + 0,40 m dal piano medio del terreno, così come stabilito dall'art. 37 del R.E.;
- piano rialzato con una altezza netta interna pari a 3,50 m.;
- secondo piano fuori terra con una altezza netta interna pari a 3,00 m, così come stabilito dal D.P.R. n. 303/56 per gli ambienti lavorativi.

In definitiva con dette varianti si propone di consentire nelle predette zone la realizzazione di :

- 1) Piani fuori terra = n. 2;
- 2) H max = 7,50 m.

Vengono, inoltre, prospettate ulteriori condizioni ai fini della edificazione in dette aree; nello specifico:

- a) per altezza massima si intende l'altezza al muretto d'attico, non sono consentiti torrioni scala di altezza superiore ai vani tecnici;
- b) sistemazione a verde delle aree esterne con alberi d'alto fusto;
- c) verifica che l'altezza non sia d'ostacolo a situazioni di particolare pregio panoramico.

Nel merito della variante va innanzitutto rilevato quanto segue in ordine alla vigente normativa. In particolare:

- l'altezza massima di 6,00 m. delle vigenti norme è da intendersi riferita alla possibilità di realizzazione di un unico piano fuori terra, ovvero tesa al soddisfacimento di esigenze di carattere tecnico-produttivo delle aziende insediabili;
- la indicazione di detta altezza massima comporta una eccessiva rigidità della tipologia produttiva delle aziende artigianali insediabili;
- nella zona Dc è insita una forte rigidità delle tipologie produttive insediabili, in quanto l'unica tipologia di carattere più propriamente produttiva è riferita a manufatti da adibire alla conservazione e la preparazione, a scopo di trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari.


Tutto ciò premesso, ed al fine di consentire una migliore utilizzazione ai fini produttivi delle aree in questione, si ritiene di poter condividere quanto proposto dall'Amministrazione Comunale di Conversano limitatamente alle previsioni di cui alle Zone Artigianali Db ed alle seguenti condizioni:

- 1) la maggiore altezza deve intendersi riferita esclusivamente ai manufatti produttivi, ovvero non può essere utilizzata in alcun modo per i manufatti destinati a residenza di qualunque tipo;
- 2) gli indici relativi alla fabbricabilità territoriale e/o fondiaria devono intendersi non variati ad eccezione dei parametri relativi a:
  - a) piani fuori terra = n. 2;
  - b) altezza = m. 7,50 (estradosso del solaio di copertura);

Così come riportato nella Del. di C.C. n. 70 del 23.12.2005 nei confronti della variante di che trattasi non è stata prodotta alcuna osservazione o opposizione.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°  
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Settore  
(ing. Nicola Giordano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 16

**Bari – Variante al Piano Regolatore Generale vigente ex art. 16 Legge regionale n. 56/80 – variante della destinazione di zona del sito Fibronit. Approvazione.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Bari, dotato di P.R.G. vigente, con Delibera di C.C. n. 55 del 02/05/2005, ha adottato una variante specifica al P.R.G. riguardante il sito Fibronit, ubicato nel quartiere Japigia, per la ritipizzazione dell'area da “Zona per attività terziarie” (disciplinata dall'art. 39 delle N.T.A.) ad “Area a verde pubblico” (disciplinata dall'art. 31 delle stesse N.T.A.)

In particolare l'area interessata dalla variante è quella dove è ubicato l'impianto produttivo della “FIBRONIT” attualmente dimesso. Detto impianto con l'area di pertinenza, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 468/01 “Programma Nazionale di Bonifica Ambientale” è stato individuato quale “sito inquinato di interesse nazionale da sottoporre ad urgente ed indifferibile intervento di messa in sicurezza”.

A fronte di tale classificazione e dei conseguenti obblighi da parte della proprietà dell'area, nonostante la Ordinanza Sindacale n. 495/Gab. Del 26.10.2002 prot. n. 11420/Gab., non si è pervenuti ad alcun intervento di bonifica.

Tale stato di cose ha indotto l'Amministrazione Comunale, previo presa d'atto dell'avvenuta inottemperanza della ditta proprietaria, ad intervenire in via diretta mediante la approvazione di uno specifico progetto di bonifica (Del. di G.C. n. 832/03) con esecuzione in danno con la finalità di perseguire la tutela e la salvaguardia della salute pubblica.

In relazione al centro abitato della città di Bari l'area è inserita tra il cavalcavia di Via Magna

Grecia, l'area ferroviaria delle Ferrovie Sud-Est e via Caldarola, nonché confina con aree attualmente utilizzate da altri impianti produttivi e/o commerciali.

Per gli aspetti più propriamente di carattere urbanistico la variante proposta comporta la tipizzazione dell'area interessata, quale Zona a “Verde Pubblico di tipo B” (verde di quartiere).

Detta nuova tipizzazione, così come si evince dalla narrativa della Deliberazione del C.C. è stata individuata al fine di mantenere una continuità con la tipizzazione dei suoli limitrofi ed in particolare con una fascia di suolo retrostante al sito Fibronit.

Nella relazione tecnica predisposta dal Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Bari, per quanto riguarda la problematica connessa alla disponibilità dell'area, si fa esplicito riferimento alla condizione di avvenuta formazione del “privilegio speciale immobiliare, intervenuto ai sensi dell'art. 2748, secondo comma, del C.C.

Gli atti in questione sono stati regolarmente pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, senza presentazione di alcuna osservazione e/o opposizione; altresì in data 19.07.05 è stato notificato al Comune di Bari un ricorso al T.A.R. Puglia da parte di INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a. finalizzato all'annullamento della Del. di C.C. n. 55/05.

Con relazione n. 09 del 15/11/2006 il S.U.R., sulla base dell'istruttoria operata, ha ritenuto di condividere la variante di destinazione di zona proposta ed ha espresso parere favorevole.

Gli atti sono stati successivamente rimessi, per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 16/11/06 ha espresso parere favorevole all'argomento, ai sensi dell'art.16 della L.r. n. 56/1980, nei termini rivenienti complessivamente dalla relazione istruttoria del S.U.R.

Premesso quanto sopra, sulla scorta del parere del C.U.R. qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento, si propone alla Giunta,

conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 31/2006, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata adottata dal Comune di Bari;

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, sulla scorta del parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 31 del 16.11.2006, parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, la Variante al P.R.G. adottata dal Comune di Bari;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On Nichi Vendola



Regione Puglia  
 Comitato Urbanistico Regionale  
 Bari

ADUNANZA DEL 16/11/2006

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.16

PARERE N.31/2006

oggetto: **BARI** – Variante al P.R.G. per il sito “Fibronit”. - Delibera di C.C. n.55/2005.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.09 del 15/11/06 (allegata);

**UDITO** la relatrice, Arch. Marcella MARANGIO;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.09 del 15/11/06.

**IL SEGRETARIO**  
 (Geom. Emanuele MORETTI)

*Moretti*

**LA RELATRICE**  
 (Arch. Marcella MARANGIO)

*Marcella Marangio*

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
 (Prof. Angela BARBANELLE)

*Barbanelle*



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**  
**Settore Urbanistico Regionale**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

N. 09 del 15 NOV. 2006

**Oggetto: Comune di BARI. VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80.**

**DELIBERA di C.C. n. 55 del 02.05.2005 "Variante sito FIBRONIT".**

Il Comune di Bari, dotato di PRG vigente, adeguato ai contenuti della L.R. n. 56/80, con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 02.05.2005 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, una specifica variante al P.R.G. riguardante il sito Fibronit, ubicato al quartiere Japigia.

Gli atti pervenuti consistono in:

- Delibera di C.C. n. 55 del 02.05.2005; (due copie);
- Relazione Tecnica del Settore Pianificazione del Territorio;
- Tavola Unica di progetto;
- Certificazione di avvenuta
- Certificazione (in uno alla lettera di trasmissione) di avvenuta pubblicazione della variante;
- Copia del manifesto e degli avvisi su quotidiani;

La variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, consiste nella ritipizzazione di una area da "Zona per attività terziarie" (disciplinata dall'art. 39 delle N.T.A.) ad "Area a Verde pubblico" (disciplinata dall'art. 31 delle stesse N.T.A.).

In particolare l'area interessata dalla variante è quella dove è ubicato l'impianto produttivo della "FIBRONIT" attualmente dismesso. Detto impianto con l'area di pertinenza, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 468/01 "Programma Nazionale di Bonifica Ambientale" è stato individuato quale "sito inquinato di interesse nazionale da sottoporre ad urgente ed indifferibile intervento per la messa in sicurezza.

A fronte di tale classificazione e dei conseguenti obblighi da parte della proprietà dell'area, nonostante la Ordinanza Sindacale n. 495/Gab. Del 26.10.2002 prot. n. 11420/Gab., non si è pervenuti ad alcun intervento di bonifica.

Tale stato di cose ha indotto l'Amministrazione Comunale, previo presa d'atto dell'avvenuta inottemperanza della ditta proprietaria, ad intervenire in via diretta mediante la approvazione di uno specifico progetto di bonifica (Del. di G.C. n. 832/03) con esecuzione in danno con la finalità di perseguire la tutela e la salvaguardia della salute pubblica.

In relazione al centro abitato della città di Bari l'area è inserita tra il cavalcavia di Via Magna Grecia, l'area ferroviaria delle Ferrovie Sud-Est e via Caldarola, nonché confina con aree attualmente utilizzate da altri impianti produttivi e/o commerciali.

Per gli aspetti più propriamente di carattere urbanistico la variante proposta comporta la tipizzazione dell'area interessata quale Zona a "Verde Pubblico di tipo "B" (verde di quartiere).

Detta nuova tipizzazione, così come si evince dalla narrativa della deliberazione del C.C., è stata individuata al fine di mantenere una continuità con la tipizzazione di suoli limitrofi ed in particolare con una fascia di suolo retrostante al sito Fibronit.

Nella relazione tecnica predisposta dal Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Bari, in relazione alla problematica connessa alla disponibilità dell'area, si fa esplicito riferimento alla condizione di avvenuta formazione del "privilegio speciale immobiliare", intervenuto ai sensi dell'art. 2748, secondo comma, del C.C.


Posto quanto sopra, considerata la finalità specifica della variante di che trattasi tesa, in particolare, ad effettuare un intervento a tutela e salvaguardia della salute pubblica, si ritiene di poter condividere quanto proposto dal Comune di Bari sia in riferimento all'ubicazione sia in riferimento alla necessità di fruizione di verde pubblico peraltro fortemente carente nel contesto urbano interessato, caratterizzato quest'ultimo da una forte concentrazione residenziale e quindi da un alto numero di abitanti.

Nei confronti della variante di cui sopra, giusta certificazione in atti, non risulta presentata nei termini temporali dei 30 gg. successivi al periodo di deposito, alcuna osservazione e/o opposizione.

Altresì, da detta certificazione si evince che in data 19.07.05 al Comune di Bari è stato notificato un ricorso al TAR/PUGLIA da parte della INTESA GESTIONE CREDITI s.p.a. finalizzato all'annullamento della Del. di C.C. n. 55/05.

Quanto innanzi si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°  
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Settore  
(ing. Nicola Giordano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 24

**Bari – Variante al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suolo al confine di Valenzano. Approvazione.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Con delibera di C.C. n. 47 del 24/03/2003 è stata adottata la variante al P.R.G. del Comune di Bari per l'attribuzione, all'area in catasto p.lle 33 (parte) - 36 (parte) - 37 (parte) - 38 - 66 (parte) 94 (parte) del foglio n. 17, in agro di Ceglie del Campo (superficie non indicata), della destinazione a zona residenziale di espansione “C3”.

Con successiva delibera di C.C. n. 63 del 10/05/2005 è stato controdedotto alle osservazioni presentate, a seguito delle pubblicazioni degli atti, dal Sig. D'Oronzo Domenico ed altri, con determinazione di rigetto.

La relativa documentazione, rimessa con la nota comunale prot. 166876 del 05/07/05, comprende la Relazione Tecnica della Ripartizione Territorio comunale (datata 29/04/02) ed una Tavola unica con stralci planimetrici e individuazione dei suoli.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n.05 del 18/10/2006, dalla quale risulta quanto segue.

Come specificato nei predetti atti, la “ritipizzazione” in questione (determinata a seguito di istanza di lottizzazione dei proprietari dei suoli, Sigg. Camastra ed altri) sarebbe giustificata da un errore contenuto nella cartografia del vigente P.R.G., relativamente al tratto di confine con il Comune di Valenzano, che non ricomprende nel territorio comunale di Bari i suoli di cui trattasi; in considerazione di quanto innanzi, con il provvedimento in esame si è ritenuto di estendere a detti

suoli la tipizzazione a zona residenziale di espansione “C3”, presente nelle aree immediatamente adiacenti, fino all'effettivo confine comunale.

Si osserva, da una approssimata lettura degli stralci planimetrici forniti (cfr. in particolare lo stralcio di mappa catastale 1:1000), che l'area interessata ha dimensioni di circa ml. 45 di profondità per ml. 150 di lunghezza, e pertanto una superficie di circa mq. 6.750.

Ciò premesso, nel merito del provvedimento proposto il S.U.R. ha rilevato che la determinazione assunta, ancorchè basata sull'errore contenuto nella cartografia di P.R.G., si connota di natura essenzialmente discrezionale, non è supportata da oggettivi elementi documentali che giustifichino l'automatica estensione della zona C3, peraltro di un'area di non trascurabile superficie e nell'ambito di un P.R.G. già notoriamente sovradimensionato nel settore residenziale, e in definitiva è privo di motivazioni di interesse pubblico e generale.

Il S.U.R. ha osservato ancora che la predetta determinazione ha comportato, con osservazioni presentate dai proprietari di altri suoli adiacenti (particelle 71 - 79 - 90 - 101, di proprietà dei Sigg. D'Oronzo ed altri), la richiesta di analoga “rettifica” della cartografia del P.R.G. e di ulteriore estensione della zona residenziale di espansione “C3”, sulla base delle medesime presunte giustificazioni e della opinabile interpretazione della volontà del pianificatore del P.R.G. di Bari.

Per quanto innanzi, con la citata relazione istruttoria n. 05/2006 il S.U.R. non ha ritenuto condivisibile il provvedimento di “ritipizzazione” in esame ed ha proposto il rinvio degli atti al Comune di Bari ed inoltre, conseguentemente, non meritevoli di accoglimento le osservazioni e le richieste dei Sigg. D'Oronzo ed altri.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980, che in merito, giusto parere n. 29/2006 nell'adunanza del 16/11/2006, ha assunto la seguente testuale determinazione:

*“ESPRIME PARERE FA VOREVOLE ALL'ARGOMENTO ai sensi dell'art. 16 della L.r. n.*

56/1980, come di seguito motivato: La “ritipizzazione” in argomento è motivata da un oggettivo errore contenuto nella cartografia del vigente P.R.G. e la classificazione dell’area a zona di espansione residenziale C3, determinata dal Consiglio Comunale, è omogenea alla zona adiacente e coerente con il disegno e l’impostazione del medesimo P.R.G.

Non si ritengono pertanto condivisibili gli esiti istruttori sfavorevoli di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n. 05/2006.

In particolare, l’Ufficio ha rilevato la mancanza nel provvedimento di motivazioni di interesse pubblico e generale e che l’estensione della zona C3 è incompatibile con il notorio sovradimensionamento residenziale del P.R.G. del Comune di Bari, ed infine che la “ritipizzazione” proposta, di natura essenzialmente discrezionale, dà luogo ad analoghe richieste di altri proprietari di aree limitrofe; al riguardo, si evidenzia che l’interesse pubblico per il Comune può individuarsi nell’evitare contenziosi con i proprietari, atteso che agli stessi risultano rilasciati in passato certificati di destinazione urbanistica inesatti, e che l’errore cartografico riguarda unicamente i suoli di cui al presente provvedimento, per cui non sono fondate richieste per ulteriori aree, peraltro rigettate dal Comune con delibera di C.C. n. 63/2005.

Si ritiene inoltre che la “ritipizzazione” vada considerata ininfluyente nell’ambito del dimensionamento del P.R.G. del Comune di Bari.”

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle risultanze del parere del C.U.R. n. 29 del 16/11/06, qui in toto condivise, l’approvazione della Variante al P.R.G. del Comune di Bari in oggetto indicata.”

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI’ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL’ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore all’Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell’art. 16 - ottavo comma - della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. del Comune di Bari adottata con delibera di C.C. n. 47 del 24/03/2003, per l’attribuzione, all’area in catasto p.lle 33 (parte) - 36 (parte) - 37 (parte) - 38 - 66 (parte) - 94 (parte) del foglio n. 17, in agro di Ceglie del Campo (superficie non indicata), della destinazione a zona residenziale di espansione “C3”; quanto innanzi, per le motivazioni e considerazioni di cui in particolare al parere C.U.R. n.29/22006 ed in precedenza riportate;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all’Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 25

**Bari – Variante al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suolo strada Irene. Non approvazione e rinvio degli atti.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Con delibera di Commissario ad acta n. 83 del 19/04/2000 è stata adottata la variante al P.R.G. del Comune di Bari per l'attribuzione, all'area in catasto p.lle 61 - 65 - 270 (ex 60/b) - 271 (ex 64/b) del foglio n. 6 (superficie non indicata), in Torre a Mare, di proprietà della Sig.ra Strada Irene, della destinazione ad “Area ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano - area per attrezzature sportive e livello urbano e regionale”, disciplinata dall'art. 32, lettera a, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

La citata delibera C.A. n. 83/2000, rimessa con la nota comunale prot. 230559 del 14/10/05, comprende la Relazione Tecnica predisposta dalla Ripartizione Territorio comunale (riportata nella delibera stessa) ed una Tavola unica con stralci planimetrici e individuazione del suolo; sono stati inoltre rimessi gli atti di pubblicazione e certificazione di mancanza di opposizioni e/o osservazioni.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 06 del 18/10/2006, dalla quale risulta quanto segue.

Come specificato nei predetti atti, l'area in questione è tipizzata nel P.R.G. del Comune di Bari come “Verde pubblico di tipo A - verde urbano” (aree riservate all'intervento pubblico) ed è assoggettata al vincolo di tutela paesaggistico di cui al Decreto del Ministero per i Beni Culturali del 30/06/99 (dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio costiero del Comune di Bari).

Per la predetta area, per le considerazioni esposte nel provvedimento commissariale e negli atti propeedeutici (cui si rinvia nello specifico), motivati in partenza dall'accertamento giudiziale della caducazione di vincoli di P.R.G. preordinati alla espropriazione e dalla conseguenziale necessità per la Pubblica Amministrazione di provvedere in merito (sentenza T.A.R. n. 72/89, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 827/97, e sentenza T.A.R. n. 283/2000, per l'ottemperanza del giudicato), è stata determinata - giusta proposta della Ripartizione Territorio, munita di parere favorevole della Commissione Urbanistica Aggiunta, espresso nella seduta del 23/03/2000 - l'attribuzione della nuova destinazione in precedenza specificata, con rinvio alla puntuale disciplina di cui all'art. 32 - lettera a - delle N.T.A. del P.R.G., nell'ambito della quale non è escluso l'intervento privato.

In particolare, le motivazioni del provvedimento fanno esplicito riferimento agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 20/05/99, in materia di caducazione dei vincoli di P.R.G. preordinati alla espropriazione ed alle conseguenziali possibili determinazioni di reiterazione dei vincoli c/o ritipizzazione dei suoli (qui richiamati), ed evidenziano che “la scelta pianificatoria ancorché conformata allo stato dei luoghi, appare prioritaria per l'ambito urbano interessato ed è congruente con la tipizzazione urbanistica delle aree limitrofe, oltre ad essere congruente con l'area stessa da ritipizzare.

Alla luce delle motivazioni e delle determinazioni sopra specificate, il S.U.R. ha ritenuto meritevole di approvazione la “ritipizzazione” nei termini adottati con il provvedimento commissariale n. 83/2000, considerato inoltre che la proposta di destinazione ad attrezzature sportive, con indice di fabbricabilità territoriale contenuto in 0,50 mc/mq. (previsto, per la zona in argomento, dall'art. 32/a delle vigenti N.T.A. del P.R.G.), può ritenersi preliminarmente compatibile con il vincolo di tutela paesaggistico, fatti salvi gli specifici successivi adempimenti in materia di autorizzazioni paesaggistiche per la progettazione dell'intervento ed ancora fatto salvo il parere dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/2001 (stante il

sopravvenuto vincolo di tutela sismica sul territorio comunale, ex Delib. G.R. n. 153/2004).

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980, che in merito, giusto parere n. 28/2006 nell'adunanza del 16/11/2006, ha assunto la seguente testuale determinazione:

“**ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO** ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, come di seguito motivato: La “ritipizzazione” in argomento consiste nella riclassificazione di un'area in località Torre a Mare, da zona a verde pubblico urbano (con iff pari mc/mq. 0,05, giusto art. 31 delle N.T.A. del P.R.G.) a zona ad attrezzature sportive (con possibilità di intervento privato e con iff pari a mc/mq. 0,50, giusto art. 32/a delle N.T.A. del P.R.G.).

In proposito, si ritengono non condivisibili gli esiti istruttori favorevoli dell'Ufficio, con specifico riferimento all'iff di mc/mq. 0,50, da valutarsi eccessivo in considerazione che trattasi di area prospiciente la costa e peraltro sbilanciato rispetto alla più vasta maglia omogenea di P.R.G. destinata al verde pubblico urbano, nell'ambito della quale è collocata l'area in questione.

Inoltre, si rileva la non coerenza della tipizzazione proposta rispetto al disegno ed alla impostazione del P.R.G., che nella zona costiera in questione ha previsto una destinazione a verde a minima densità edificatoria.

Si ravvisa pertanto la necessità di rimettere gli atti al Comune di Bari, anche al fine di valutazioni e determinazioni complessive, da parte dell'Amm.ne Com.le, in ordine alla problematica generale della caducazione dei vincoli preordinati alla espropriazione.”

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle risultanze del parere del C.U.R. n. 28 del 16/11/06, qui in toto condivise, la non approvazione ed il rinvio degli atti al Comune di Bari della Variante al P.R.G. in oggetto indicata.”

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).**

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**ED INTEGRAZIONI - DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI NON APPROVARE E DI RINVIARE al Comune di Bari, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. n. 56/1980, gli atti della Variante al P.R.G. adottata con delibera di Commissario ad acta n. 83 del 19/04/2000, per la ritipizzazione del suolo in Torre a Mare di proprietà della Sig.ra Strada Irene; quanto innanzi, per le motivazioni e considerazioni di cui in particolare al parere C.U.R. n. 29/2006 ed in precedenza riportate;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 26

**Giurdignano (Le) – Variante al Piano Regolatore Generale per modifica art. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione per il lotto minimo nelle zone agricole E2 e E3. Non approvazione e rinvio degli atti.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Giurdignano, munito di P.R.G. approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 442 del 12/04/2001, con deliberazione consiliare n. 34 del 27/12/2002 ha adottato la modifica ai punti 2.18.3 (per la zona agricola E2) e 2.19.3 (per la zona agricola E3) delle Norme Tecniche di Attuazione, relativamente al lotto minimo per gli interventi edilizi, da mq. 10.000 a mq. 7.000, costituente variante al citato vigente P.R.G. ex art. 16 della L.r. n. 56/1980.

Gli atti, trasmessi con nota comunale prot. 3532 del 24/09/2003, consistono nella citata delibera C.C. n. 34/2002, con allegati “Relazione per la determinazione dell'unità minima colturale” del Dott. Agr. F. Trono ed “Elenco particelle ricadenti nelle zone agricole E2-E3” predisposto dall'U.T.C.

E' stato rimesso avviso inserito su un quotidiano, da cui risulta il deposito degli atti presso la Segreteria Comunale per 60 gg.; non sono segnalate eventuali osservazioni/opposizioni.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 04 del 18/09/2006, dalla quale risulta quanto segue.

Le considerazioni e le motivazioni poste a base del provvedimento comunale, come esposte nella citata relazione agronomica, fanno riferimento sia allo “scenario socio-economico-politico”, peraltro rappresentato in termini estremamente generici, e

sia alla determinazione della “unità minima d'intervento”; in particolare, attraverso un calcolo della produzione lorda vendibile e del reddito netto (descritto solo in termini metodologici), si perviene all'indicazione, per l'unità produttiva proposta di mq. 7.000, di un reddito netto pari a Euro 2.713,20.

Nell'elenco particellare viene inoltre evidenziato che solo l'8% delle particelle sono attualmente edificabili, in quanto di superficie superiore a mq. 10.000.

Ciò premesso, nel merito della variante al P.R.G. adottata, il S.U.R. non ha ritenuto accoglibile la superficie proposta come lotto minimo di intervento per le zone E2 ed E3 (mq. 7.000), in quanto non conforme alle finalità indicate nell'art. 51 punto g) della L.R. n. 56/80, che per le zone agricole consente “gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività” ed inoltre prescrive che “gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli”.

Peraltro, per la determinazione del lotto minimo in zona agricola è necessario riferirsi sia a considerazioni socio-ambientali (obiettivi della politica agricola comunitaria, integrazione tra agricoltura e turismo, etc.), sia a considerazioni economiche locali.

L'art. 846 del Codice Civile recita che gli interventi di edificazione in zone agricole devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale; il successivo art. 847 recita che l'estensione della unità minima colturale è determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento della autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali.

Negli atti comunali inviati, alquanto generici, non si evincono detti approfondimenti, criteri e

valutazioni sottese alla giustificazione della variazione - in riduzione - del lotto minimo di intervento nelle zone E2 ed E3, e più in generale manca uno studio delle potenzialità colturali ed economico-produttive delle zone agricole del territorio comunale.

Per quanto innanzi, il S.U.R. ha espresso parere sfavorevole in merito alla Variante al P.R.G. in oggetto.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980, che in merito ha fatto propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 04 del 18/09/06, giusto parere sfavorevole n. 22/2006 assunto nell'adunanza del 12/10/2006.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 04 del 18/09/06 e del parere del C.U.R. n. 22 del 12/10/06, qui in toto condivise, la non approvazione ed il rinvio degli atti al Comune di Giurdignano della Variante al P.R.G. in oggetto indicata.”

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMM 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione

Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI NON APPROVARE E DI RINVIARE al Comune di Giurdignano, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. n. 56/1980, gli atti della Variante al P.R.G. adottata con delibera C.C. n. 34 del 27/12/2002, per la modifica ai punti 2.18.3 (per la zona agricola E2) e 2.19.3 (per la zona agricola E3) delle Norme Tecniche di Attuazione (relativamente al lotto minimo per gli interventi edilizi); quanto innanzi, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n. 04/2006 ed al parere C.U.R. n. 22/2006 ed in precedenza riportate;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Giurdignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 27

**San Cassiano (Le) – Variante al Piano Regolatore Generale per modifica artt. 6.1 e 7.1 delle Norme Tecniche di Attuazione per il lotto minimo nelle zone agricole E1 e E2. Non approvazione e rinvio degli atti.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base

dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di San Cassiano, munito di P.R.G. approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 4432 del 22/07/1997, con deliberazione consiliare n. 13 del 29/04/2004 ha adottato la modifica ai punti 6.1 (per la zona E1) e 7.7 (per la zona E2) delle Norme Tecniche di Attuazione, relativamente al lotto minimo per gli interventi edilizi, da mq. 10.000 a mq. 3.000, costituente variante al citato vigente P.R.G. ex art. 16 della L.r. n. 56/1980.

Gli atti, rimessi con nota comunale prot. 2470 del 29/07/2004, consistono nella citata delibera C.C. n. 13/2004, con allegata la “Relazione Urbanistica” predisposta dall'U.T.C. ed il testo complessivo delle N.T.A., con riporto delle modifiche proposte; si rileva peraltro che nell'ambito di detti elaborati è riportato, per le zone E1 e E2 in questione, un lotto minimo pari a mq. 4.000 (ridotto a mq. 3.000 nella delibera C.C. n. 13/2004 adottata).

Con attestazione in data 29/07/04, il Segretario Comunale certifica che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono pervenute osservazioni.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 03 del 18/09/2006, dalla quale risulta quanto segue.

Le considerazioni e le motivazioni poste a base del provvedimento comunale, come esposte nella citata “Relazione Urbanistica”, fanno riferimento alle seguenti circostanze:

- nel territorio agricolo comunale non vi è disponibilità di lotti liberi edificabili di mq. 10.000;
- nei comuni circostanti, per l'edificazione in zona agricola è richiesto un lotto minimo compreso tra mq. 2.000 e mq. 4.000 o addirittura non previsto.
- la dimensione media delle particelle catastali nelle zone E1 e E2 è di circa mq. 2.322;
- nel precedente Programma di Fabbricazione, il lotto minimo previsto era di mq. 2.000;
- sui lotti come innanzi frammentati vi sono numerose richieste di edificazione di depositi e volumi tecnici.

Ciò premesso, nel merito della variante al P.R.G. adottata, il S.U.R. non ha ritenuto accoglibile la superficie - estremamente ridotta - proposta come lotto minimo di intervento per le zone E1 ed E2 (mq. 3.000), in quanto non conforme alle finalità indicate nell'art. 51 punto g) della L.R. n. 56/80, che per le zone agricole consente “gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività” ed inoltre prescrive che “gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli”.

Peraltro, per la determinazione del lotto minimo in zona agricola è necessario riferirsi sia a considerazioni socio-ambientali (obiettivi della politica agricola comunitaria, integrazione tra agricoltura e turismo, etc.), sia a considerazioni economiche locali.

L'art. 846 del Codice Civile recita che gli interventi di edificazione in zone agricole devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità culturale; il successivo art. 847 recita che l'estensione della unità minima culturale è determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento della autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali.

Negli atti comunali inviati non si evincono detti approfondimenti, criteri e valutazioni sottese alla giustificazione della variazione - in riduzione - del lotto minimo di intervento nelle zone E1 ed E2, e più in generale manca uno studio delle potenzialità culturali ed economico-produttive delle zone agricole del territorio comunale.

Per quanto innanzi, il S.U.R. ha espresso parere sfavorevole in merito alla variante al P.R.G. in oggetto.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art. 1/co. 8° della

L.R. n. 56/1980, che in merito ha fatto propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 03 del 18/09/06, giusto parere sfavorevole n. 23/2006 assunto nell'adunanza del 12/10/2006.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 03 del 18/09/06 e del parere del C.U.R. n. 23 del 12/10/06, qui in toto condivise, la non approvazione ed il rinvio degli atti al Comune di San Cassiano della Variante al P.R.G. in oggetto indicata.”

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore

all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

- DI NON APPROVARE E DI RINVIARE al Comune di San Cassiano, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. n. 56/1980, gli atti della Variante al P.R.G. adottata con delibera C.C. n. 13 del 29/04/2004, per la modifica dei punti 6.1 (per la zona E1) e 7.7 (per la zona E2) delle N.T.A. (relativamente al lotto minimo per gli interventi edilizi); quanto innanzi, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n. 03/2006 ed al parere C.U.R. n. 23/2006 ed in precedenza riportate;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Cassiano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 28

**Specchia (Le) – Variante al Piano Regolatore Generale per modifica art. 41 delle Norme Tecniche di Attuazione per la zona agricola E4. Approvazione con prescrizioni e modifiche.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“”Il Comune di Specchia, munito di P.R.G. approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 5700 del 15/12/1995, con deliberazione consiliare n. 45 del 28/09/2002 ha adottato la modifica dell'art. 41 del Regolamento Edilizio Comunale (rec-

tius: delle Norme Tecniche di Attuazione), relativo alla disciplina della zona agricola E4, costituente variante al citato vigente P.R.G. ex art. 16 della L.r. n. 56/1980.

Con successiva deliberazione consiliare n.62 del 27/12/2002, previa pubblicazione ai sensi del citato art. 16 della L.r. n. 56/1980, è stato preso atto della mancanza di osservazioni/opposizioni.

Gli atti stessi sono stati rimessi con nota comunale prot. 2304 del 07/04/2003 e comprendono un elaborato "Proposta di Variante", redatto dall'Arch. A. Baglivo (Responsabile U.T.C.), e n. 2 rilievi fotografici.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 02 del 18/09/2006, dalla quale risulta quanto segue.

In ordine alla zona agricola normale E4, la modifica adottata propone per l'art. 41 in questione, già riformulato in sede di esame regionale (prescrizioni di cui alla relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto, fatte proprie dalla G.R. con delibera n. 4557/1994 e riconfermate con la delibera di G.R. n. 5700/1995, salvo che per il lotto minimo riportato a mq. 5.000), un nuovo articolato impianto normativo, ivi compresa la possibilità di realizzazione di "residenze stagionali" con concessione onerosa.

Le considerazioni e le motivazioni poste a base del provvedimento di Variante, come esposte nel citato elaborato "Proposta di Variante", sono tese unicamente alla giustificazione degli interventi edilizi residenziali a titolo oneroso in zona agricola e fanno riferimento ad una serie di orientamenti giurisprudenziali citati in atti (sentenze T.A.R. e Consiglio di Stato).

Ciò premesso, in proposito il S.U.R. ha evidenziato che il dispositivo normativo proposto ai fini del rilascio - nella zona agricola in esame - di permessi di costruire a titolo oneroso con destinazione d'uso residenziale, stante l'estensione generalizzata a tutta la zona omogenea di tipo E4, incide in misura sostanziale sulle previsioni insediative e sul

dimensionamento del settore residenziale e/o turistico operato dal vigente P.R.G.: detta incidenza non risulta affatto considerata nè valutata negli atti rimessi, sprovvisti peraltro di uno studio approfondito del territorio agricolo e dell'impatto indotto dalla Variante proposta.

Si è rilevata, in ogni caso, la non conformità della suddetta proposta con le finalità indicate nell'art. 51 punto g) della L.R. n. 56/80, che per le zone agricole consente "gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alla e qualificata produttività" ed inoltre prescrive che "per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del 3° e 4° comma dell'art. 9 della legge regionale 12.2.1979 n. 6 e successive modificazioni: essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all'art. 846 del Codice Civile o diversamente definite in sede di P.R."

Sotto altri profili, l'impianto normativo proposto contiene la dettagliata regolamentazione degli interventi a carattere produttivo e delle residenze a servizio dell'azienda agricola, la tutela delle "pajare", dei "trulli" e dei muretti a secco, gli interventi sugli edifici esistenti, le piantumazioni, i materiali ed i modi di finitura, nonché la documentazione richiesta per i predetti interventi ecc.

Pertanto, pur ritenendosi detto impianto normativo di massima meritevole di approvazione, ai fini della tutela e salvaguardia complessiva del territorio agricolo e per le medesime disposizioni di legge sopra riportate, per quanto attiene in particolare alla disciplina degli interventi di realizzazione di manufatti produttivi (costruzioni agricole ed allevamenti zootecnici, fermo restando il lotto minimo di mq.5.000 vigente), non si accetta il proposto incremento dell'i.f.f. al valore di 0,07 mc/mq., pertanto confermandosi per detti interventi l'i.f.f. di 0,03 mc/mq. vigente.

Parimenti, non può accogliersi l'introduzione, nell'ambito delle "Norme particolari", della possibilità di edificazione ex novo di "pajare" per i terreni di superficie inferiore a mq. 5.000 (punto "b"), nonché di "pajaredde" (punto "c"), ancorchè con tipologia costruttiva tradizionale.

Per quanto innanzi, il S.U.R. ha espresso parere favorevole in merito alla variante al P.R.G. in oggetto, con esclusione, nell'ambito del testo dell'art. 41 riportato nell'elaborato "Proposta di variante", allegato alla delibera di C.C. n. 45/2002, delle seguenti parti:

1. i punti n. 3 dei paragrafi relativi agli "interventi consentiti" ed alle "prescrizioni", afferenti agli interventi di realizzazione delle "residenze stagionali", vengono soppressi;
2. nel punto 1 delle "prescrizioni" l'indice di fabbricabilità fondiario per le costruzioni a servizio della produzione agricola e per gli allevamenti zootecnici viene riportato al vigente valore di mc/mq. 0,03;
3. i punti "b" e "c" delle "norme particolari", afferenti alla possibilità di edificazione ex novo di "pajare" e di "pajaredde", vengono soppressi.

Successivamente, gli atti sono stati rimessi al C.U.R., per il parere previsto dall'art. 16/co. 8° della L.R. n. 56/1980, che in merito ha fatto propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 02 del 18/09/06, giusto parere favorevole n. 21/2006 assunto nell'adunanza del 12/10/2006.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 02 del 18/09/06 e del parere del C.U.R. n. 21 del 12/10/06, qui in toto condivise, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata del Comune di Specchia, con l'introduzione nella Variante stessa delle prescrizioni e modifiche di cui ai citati atti istruttori, prima riportate.

Quanto innanzi, stante le predette prescrizioni e modifiche, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980."'''

IL PRESENTE PROVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: DAL PRESENTE PROV-

## VEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, per le motivazioni e considerazioni di cui in premessa, la Variante al P.R.G. del Comune di Specchia per la modifica dell'art. 41 N.T.A. (disciplina della zona agricola E4), adottata con delibera C.C. n. 45 del 28/09/02, con l'introduzione nella Variante stessa delle prescrizioni e modifiche di cui alla relazione istruttoria del S.U.R. n. 02/2006 ed al parere C.U.R. n. 21/2006 ed in precedenza riportate;
- Il Consiglio Comunale di Specchia procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d'ufficio nella Variante al P.R.G. in argomento;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Specchia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
On. Nichi Vendola

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2007, n. 29

#### **Surano (Le) – Variante al Piano di Fabbricazione per individuazione aree Piano Insediamenti Produttivi. Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2005 e Consiglio Comunale n. 17 del 04/08/2005.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

Il Comune di Surano, dotato di R.E. con annesso Pdi F, con delibera di C.C. n. 12 del 9.5.2005 ha adottato e con successiva delibera C.C. n. 17 del 4.8.05 ha approvato il Piano per Insediamenti Produttivi in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente.

Gli atti grafici della variante urbanistica sono costituiti dai seguenti elaborati:

- tav. 1 - ortofotopiano: stato di fatto
- tav. 2 - ortofotopiano: catastale
- tav. 3 - planimetria di piano
- tav. 4 - planimetria di piano
- tav. 5a - planimetria
- tav. 5b - sezioni stradali e reti infrastrutturali
- All. A - relazione - relazione finanziaria
- All. B - norme tecniche di attuazione.

Successivamente con nota n. 2091 del 25.5.2006

sono stati trasmessi i seguenti elaborati integrativi:

- Relazione geologica, geomorfologia, idrogeologica
- Relazione di compatibilità paesaggistica
- Elenco delle C.E. rilasciate in variante al P di F (L.R. N. 3/98, ART. 5 DPR N. 447/98).

Gli atti in questione sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano prodotte osservazioni e/o opposizioni giusta certificazione in atti a firma del Segretario Comunale in data 27.7.2005.

Si premette innanzitutto sotto l'aspetto amministrativo che la proposta comunale, adottata ai sensi dell'art. 55 della l.r. n. 56/80, è ammissibile nei termini di variante urbanistica fermo restando l'attuazione esecutiva da parte del comune di Surano secondo le procedure dell'art. 27 della l.s. n. 865/71.

Ciò premesso e sulla scorta degli atti di progetto trasmessi si evidenzia quanto segue.

L'area di intervento individuata lungo la SS. 275 fa riferimento ad una superficie territoriale di circa ha 261.60.00, comprensiva di ha 106.97.00 già interessati da impianti di edilizia produttiva di tipo artigianale, industriale e commerciale autorizzati a vario titolo dall'A.C. (l.r. n. 3/98, art. 5 dpr n. 447/98 e s.m.) e oggetto di un procedimento giudiziario come si rileva dalla delibera di C.C. n. 12/2005.

Nella Relazione illustrativa del PIP si rappresenta che il dimensionamento del fabbisogno di edilizia produttiva quantificato in ha 154.43.00 è teso a soddisfare un fabbisogno non già riferito all'ambito comunale per il quale il P di F vigente prevede aree artigianali e industriale, bensì sovracomunale; ciò in ragione della ubicazione strategica dell'area individuata lungo la SS. 275 e dell'esistenza di un agglomerato industriale, artigianale e commerciale di circa ha 106.97.00 che opera come polo di attrazione per altri impianti produttivi, favorendo economie di investimento.

In relazione a detto ultimo aspetto, nella Relazione in atti viene evidenziato l'interesse che l'asse

produttivo, come delineatosi lungo la SS. 275, esercita, rilevando da un lato la promozione di impianti produttivi da parte di operatori residenti nei comuni limitrofi e dall'altro lo stato di attuazione, pressoché saturo, delle previsioni di aree produttive nei predetti comuni.

Il piano in questione è caratterizzato dai seguenti parametri urbanistici:

sup. territoriale:	ha 261.60.00
sup. fondiaria	
aree impegnate:	ha 106.97.00
aree libere:	ha 97.10.00
Superficie a servizi, art. 5	
DM n. 1444/68:	ha 15.48.00
Superficie a viabilità:	ha 42.05.00.

L'A.C. di Surano con la variante urbanistica in questione ha inteso procedere ad un riassetto urbanistico dell'esistente agglomerato produttivo, sviluppatosi non già per effetto di una pianificazione urbanistica di 1° grado (PRG) o di 2° livello (Pl., P.P.), bensì per interventi urbanistici di tipo puntuale (autorizzati a vario titolo), aventi tutti un comune denominatore rappresentato dalla stessa ubicazione prospiciente la SS. 275; il tutto con localizzazioni dettate solo dalla configurazione delle particelle non coordinate tra loro e con superficie in talune esemplificazioni oggetto di interventi massivi oppure esuberanti quanto a superfici di pertinenza degli impianti produttivi rispetto ai correlati e ordinari canoni di pianificazione di 2° livello.

In merito alla quantificazione del fabbisogno emergente, come già rilevato, pari a circa ha 154.63.00 l'A.C. ha tenuto conto quindi non già del fabbisogno comunale di edilizia produttiva, bensì della funzione di fatto che l'attuale agglomerato produttivo ha assunto nel tempo, di tipo strategico, in ragione della sua localizzazione lungo la SS. 275, i cui lotti esistenti (52 unità produttive) e di nuova previsione si affacciano prevalentemente sulla SS. 275.

A supporto di tale scelta sovracomunale i redattori del PIP hanno evidenziato che delle n. 52 aziende esistenti nell'agglomerato produttivo di Surano oggetto di ampliamento n. 44 aziende hanno il domicilio legale fuori del comune di Surano, in

un raggio di circa 12 km dal comune stesso, mentre 7 aziende hanno il domicilio legale in Surano.

Per quanto riguarda il dimensionamento degli standard urbanistici, D.M. n. 1444/68 art 5 punto 1) l'A.C. in ragione di una superficie complessiva di ha 261.60, ha escluso dai calcoli delle aree a standard urbanistici, le superfici già impegnate dagli impianti produttivi esistenti pari ha 106.97.00, in quanto in sede autorizzativa degli stessi impianti, ha proceduto alla monetizzazione degli oneri in luogo della cessione gratuita al patrimonio comunale delle aree a standard urbanistici. Di conseguenza, risultano individuate aree a standard pari a ha 15.46.00, corrispondenti al 10% di ha 154.43 costituenti le aree destinate a nuovi insediamenti produttivi.

Premesso quanto sopra, nel merito della proposta di variante urbanistica si ritiene di condividere in linea generale i presupposti posti a base da parte dell'A.C.; ciò in relazione sia all'effetto di attrazione di nuove iniziative imprenditoriali, atteso l'esistente e consolidato nucleo di impianti produttivi sviluppatosi nel tempo lungo la SS. 275 la cui posizione risulta strategica a soddisfare esigenze sovracomunali, sia soprattutto alla finalità di procedere ad un assetto omogeneo del contesto territoriale interessato mediante anche l'individuazione di aree a standard urbanistici, e di un sistema viario idoneo e funzionale alla destinazione d'uso delle complessive aree in gioco.

In particolare, si rileva che il previsto fabbisogno di edilizia produttiva di circa ha 154.43.00 in ampliamento all'esistente di ha 106.97.00, pur basandosi su valutazioni condivisibili e relative ad aspetti insiti nella localizzazione delle nuove aree lungo la SS. 275, e comunque di natura tecnico-discrezionale, non risulta essere adeguatamente motivato, attesa l'esibizione da parte dell'A.C. di richieste di insediamento di un esiguo numero di ettari da parte di operatori economici, per un totale di circa ha 12 rispetto a ha 106.97.00 previsti (nota comunale del 7.11.2006).

Di conseguenza, al fine di tener conto di quanto innanzi, si ritiene opportuno eliminare le aree tipizzate industriali e semindustriali, tav. 3 Planimetria

di piano (1/4000) contornate in colore rosso; ciò in relazione alla localizzazione marginale ed esterna agli impianti produttivi esistenti e comunque non integrata con il sistema complessivo delle nuove aree poste in gioco tendenti ad un riordino del contesto territoriale interessato.

In particolare inoltre, si prescrive che le aree a standard urbanistici, di cui al D.M. n. 1444/68 art. 5 siano individuate nelle quantità prescritte dallo stesso D.M.; il tutto con riferimento anche alle aree degli insediamenti produttivi esistenti (.ha 106.97.00) e non già con esclusione delle stesse aree dal calcolo degli standard come operato dall'A.C. Quanto sopra fermo restando che ove le aree individuate nella presente variante al PdF per standard urbanistici siano insufficienti rispetto al D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 1), in sede di pianificazione attuativa (art. 27 L. n. 865/71), vengano individuate ulteriori aree per il ripiano dell'eventuale deficit.

Per quanto riguarda i rapporti con le norme di tutela paesaggistica del PUTT/Paesaggio, la superficie territoriale complessiva di ha 261.60.00 ricade in Ambito Territoriale Esteso di Valore distinguibile C, laddove gli indirizzi di tutela, art. 2.02 NTA/PUTTP prevedono una trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica,

Per gli Ambiti Territoriali Distinti il PUTTP individua nelle aree interessate dalla variante urbanistica, i seguenti elementi strutturanti il territorio:

- ) per il sistema geomorfologico: cigli di scarpate e doline;
- ) per il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: il bene architettonico extra urbano Masseria Grande.

In merito è stato prodotto dall'A.C. apposito studio geomorfologico di compatibilità paesaggistica dal quale si rileva quanto segue.

Per il sistema geomorfologico:

- il ciglio di scarpata posto a sud è di fatto rilevato in atti dall'A.C. inesistente in quanto il cambiamento di pendenza è strettamente connesso con il cambiamento litologico di due facies.

- Per quanto riguarda la presenza del sistema delle doline riportate dal PUTTP l'area di intervento non è direttamente interessata da tutte le doline segnalate. Le doline presenti, di minori dimensioni rispetto al PUTTP, nell'area oggetto di intervento sono quelle contraddistinte nell'elaborato tecnico in atti, dal quale si evince la seguente distinzione:

- dolina numero 4: allo stato attuale non risultano riscontrati i caratteri geomorfologici tipici delle doline, trattasi di ex discarica attualmente oggetto di intervento di bonifica;
- dolina n. 5: dell'originaria dolina, di modeste dimensioni, rimane un piccolo avvallamento, per la stessa non sono stati riscontrati i caratteri geomorfologici tipici delle doline;
- dolina n. 6: l'area interessata dalla dolina è di modeste dimensioni rispetto a quelle riportate nel PUTTP, trattasi di una depressione morfologica;
- dolina n. 8: non sono stati riscontrati i caratteri geomorfologici tipici delle doline;
- dolina n. 9: è presente una modesta depressione morfologica sita al centro dell'area che si ricorda con la pianura circostante; l'area interessata dalla dolina è di minori dimensioni rispetto a quelle riportate nel PUTTP;
- le doline di cui ai numeri 10 e 11, non presentano i caratteri geomorfologici tipici delle doline anche in considerazione dello stato di fatto dei luoghi in quanto già antropizzate;
- le doline nn. 2,3, 7 sono esterne al perimetro del PIP e comunque trattasi rispettivamente di piana alluvionale (2), di dimensioni ridotte rispetto al PUTTP (3), non risultano riscontrati i caratteri geomorfologici tipici delle doline (7).

Per i reticoli fluviali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 non sono presenti tracce di aste o reticoli fluviali né attive né inattive.

In ragione di quanto rappresentato nella Relazione "Studio geomorfologico dei terreni interessati dal progetto del piano insediamenti produttivi", il programma di edilizia produttiva viene giudicato compatibile con la struttura geomorfologia dell'area interessata.

Premesso, quanto innanzi, per gli aspetti paesaggistici si ritiene di poter condividere, alla luce delle

analisi contenute nella Relazione geologica in atti, le prospettazioni prodotte in ordine alle emergenze geomorfologiche, aventi però valore indicativo, rinviandosi alla fase di attuazione della variante urbanistica analisi, saggi e verifiche più puntuali onde accertare e acclarare la esistenza o meno delle doline come dichiarato nella stessa relazione.

Il tutto valido anche per le doline esterne al perimetro delle aree la cui consistenza potrebbe, in esito alle prescrizioni di base delle emergenze di cui all'art. 3.06 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio comportare azione di tutela di cui al punto successivo 3.06.4. relativamente ad interventi interessanti l'area annessa.

Infine per quanto riguarda l'esistente bene architettonico extra urbano, Masseria Grande, il PIP individua l'area di pertinenza e l'area annessa di mt. 100; al fine di tutelare il su detto bene architettonico extra urbano, si prescrive lo stralcio delle aree contigue di nuova previsione, destinate complessivamente ad impianti industriali e colorate in blu nella tav. n. 3 Planimetria di piano.

Inoltre per quanto riguarda il vigente Piano di Bacino, per quanto accertabile in questa sede, le aree interessate dalla proposta di variante urbanistica non risultano interessate dallo lo stesso Piano.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta l'approvazione della variante urbanistica di che trattasi con le prescrizioni e modifiche innanzi riportate, ed il rilascio del parere paesaggistico con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P nei termini riportati in narrativa.

Il tutto con richiesta di controdeduzioni al Consiglio Comunale di Surano

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97**

**COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto da sottoporre a controdeduzioni del Consiglio Comunale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, dai Dirigente d'ufficio f.f. e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e le prescrizioni in narrativa esplicitate la variante al Pdf per la individuazione di aree PIP del comune di Surano, di cui alla C.C. n. 12 del 9.5.2005 e C.C. n. 17 del 4.8.2005;
- Di rilasciare il parere paesaggistico con prescrizioni ai sensi dell'art. 5.03 della N.T.A/PUTT/P.
- Di richiedere al Consiglio Comunale di Surano in esito alle modifiche e prescrizioni introdotte d'ufficio negli atti della variante, apposito provvedimento di controdeduzioni e/o adeguamento.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di SURANO del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
ON. Nichi Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* burp@regione.puglia.it

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

*Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza*

---